

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 31 luglio 2004

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2004, n. 5.

Disposizioni in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili Pag. 2

LEGGE REGIONALE 10 marzo 2004, n. 6.

Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici alle dipendenze funzionali del difensore civico, del tutore dei minori e del comitato regionale per le comunicazioni, nonché modifica all'art. 83 della legge regionale n. 13/1998 istitutivo della Commissione regionale per le servitù militari. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 22 marzo 2004, n. 7.

Interventi per lo sviluppo di trasporto combinato Pag. 5

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 8.

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA Pag. 7

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2004, n. 13/R.

Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») Pag. 11

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2003, n. 44.

Modifiche all'art. 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997) Pag. 26

REGOLAMENTO REGIONALE 19 novembre 2003, n. 2.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 «Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale» Pag. 27

REGOLAMENTO REGIONALE 19 novembre 2003, n. 3.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche Pag. 27

REGIONE MOLISE

REGOLAMENTO REGIONALE 5 marzo 2004, n. 2.

Regolamento per la sicurezza nell'attività sportiva invernale sulle piste e sugli impianti. Pag. 27

REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2004, n. 3.

Regolamento regionale n. 2 del 23 maggio 1997, recante: «Regolamento regionale per le aziende agri-turismo-venatorie» - Modifica art. 9, commi 1 e 2 Pag. 29

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2004, n. 7.

Modifica della legge regionale del 3 dicembre 2003, n. 20, art. 10, comma 5: «Semplificazione dell'azione amministrativa nei comuni della Regione Campania impegnati nell'opera di ricostruzione conseguente agli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 2001». Pag. 29

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2004, n. 5.

Disposizioni in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 10 marzo 2004)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni di concessione dei trattamenti economici previsti dalla legislazione statale a favore degli invalidi civili attribuite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 270 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di invalidi civili).

Art. 2.

Trasferimento delle funzioni

1. Le funzioni di cui all'art. 1 sono trasferite alle aziende per i servizi sanitari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali funzioni sono esercitate con le modalità di sportello unico.

2. In relazione a quanto previsto dall'art. 130, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, di cui all'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1, la legittimazione passiva spetta alle aziende per i servizi sanitari ove il procedimento abbia a oggetto le provvidenze concesse dalle aziende stesse e all'INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1.

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 4, del decreto legislativo n. 112/1998, avverso i provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restando la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.

Art. 3.

Forme di collaborazione

1. Le forme di collaborazione di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 270/2002 si intendono previste in favore delle aziende per i servizi sanitari.

Art. 4.

Trasferimento del personale

1. In relazione al disposto di cui all'art. 2 il personale di cui all'art. 4 del decreto n. 270/2002 è trasferito alle aziende per i servizi sanitari con la medesima decorrenza dell'assegnazione alla Regione. Il personale suddetto è inquadrato nel servizio sanitario regionale nelle categorie corrispondenti alle aree e ai livelli formalmente rivestiti presso l'ente di provenienza, secondo le equiparazioni di cui all'allegata tabella A. Il personale medesimo conserva il trattamento fisso e continuativo acquisito (stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità e indennità di amministrazione) ovvero, se più favorevole, quello proprio del personale del servizio sanitario regionale; al personale è altresì riconosciuta l'anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione di provenienza. In prima applicazione della presente legge la ripartizione del personale tra le aziende per i servizi sanitari e le relative sedi di destinazione sono quelle indicate nell'allegata tabella B.

Art. 5.

Trasferimento di risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie correlate al costo del personale trasferito, nonché quelle correlate alle spese di funzionamento, attribuite dallo Stato alla Regione, saranno assegnate alle aziende per i servizi sanitari.

Art. 6.

Norme finanziarie

1. Le risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 270/2002, per l'esercizio delle funzioni trasferite di cui alla presente legge, relativamente alle spese per il personale, sono previste, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 270/2002 medesimo nella misura di 369.369,69 euro annui per tre anni, sull'unità previsionale di base 2.4.480 che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, al titolo 2 - categoria 2.4, con la denominazione «Assegnazioni per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di invalidi civili», con riferimento al capitolo 736 (2.4.1) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 310 - servizio dell'economia sanitaria - con la denominazione «Acquisizione di somme per le spese relative al personale trasferito dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 270», e con lo stanziamento di complessivi 1.108.109,07 euro, suddivisi in ragione di 369.369,69 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006.

2. In relazione al disposto di cui all'art. 5, relativamente alle spese per il personale trasferito, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, sull'unità previsionale di base 7.1.310.1.473 che si istituisce alla funzione obiettivo n. 7 - programma 7.1 - rubrica n. 310 - spese correnti - con la denominazione «Trasferimenti per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di invalidi civili», con riferimento al capitolo n. 4379 (1.2.157.2.10.07), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 310 - servizio dell'economia sanitaria - con la denominazione «Trasferimenti alle aziende sanitarie locali per le spese relative al personale trasferito dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 270», è iscritto lo stanziamento complessivo di 1.108.109,07 euro, suddivisi in ragione di 369.369,69 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006.

3. Le risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 270/2002 per l'esercizio delle funzioni trasferite di cui alla presente legge, relativamente alle spese di funzionamento, sono previste, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 270/2002 medesimo, nella misura di 48.778,53 euro annui per tre anni, sull'unità previsionale di base 2.4.480 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale

per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 737 (2.4.2) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 310 - servizio della economia sanitaria - con la denominazione «Acquisizione di somme per le spese di funzionamento connesse al trasferimento delle funzioni in materia di invalidi civili ai sensi del decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 270.» e con lo stanziamento di complessivi 146.335,59 euro, suddivisi in ragione di 48.778,53 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006.

4. In relazione al disposto di cui all'art. 5, relativamente alle spese di funzionamento, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, sull'unità previsionale di base 7.1.310.1.473 dello stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 4380 (1.2.157.2.10.07) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 310 - Servizio della economia sanitaria - con la denominazione «Trasferimenti alle aziende sanitarie locali per le spese di funzionamento connesse al trasferimento delle funzioni in materia di invalidi civili ai sensi del decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 270» è iscritto lo stanziamento di complessivi 146.335,59 euro, suddivisi in ragione di 48.778,53 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006.

Art. 7.

Trasferimento di archivi di atti, documenti e dati

1. Gli archivi di atti, documenti e dati connessi all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1 sono trasferiti alle aziende per i servizi sanitari con la medesima decorrenza dell'assegnazione alla Regione.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 8 marzo 2004

ILLY

TABELLA A

DI EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI
AL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ
(Art. 4, comma 1)

| CCNL COMPARTO SANITÀ | CCNL COMPARTO MINISTERI |
|----------------------|-------------------------|
| CATEGORIA | AREE/LIVELLI |
| A | A/I - II - III |
| B | B1 / IV |
| B - liv. BS | B2 / V |
| C | B3 / VI |
| D | C1 / VII |
| D - liv. DS | C2 / VIII |
| | C3 / IX |

TABELLA B

DI RIPARTIZIONE DEL PERSONALE TRA LE AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI
(Art. 4, comma 1)

| AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI | DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|
| | AREA C | AREA B | AREA A | TOTALE |
| A.S.S. 1 - TRIESTE | 1 | 1 | - | 2 |
| A.S.S. 2 - GORIZIA | - | 2 | - | 2 |
| A.S.S. 3 - GEMONA DEL FRIULI | - | 2 | - | 2 |
| A.S.S. 4 - UDINE | 1 | 1 | - | 2 |
| A.S.S. 5 - PALMANOVA | - | 1 | 1 | 2 |
| A.S.S. 6 - PORDENONE | 1 | 1 | - | 2 |

Visto, il presidente: ILLY

LEGGE REGIONALE 10 marzo 2004, n. 6.

Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici alle dipendenze funzionali del difensore civico, del tutore dei minori e del comitato regionale per le comunicazioni, nonché modifica all'art. 83 della legge regionale n. 13/1998 istitutivo della Commissione regionale per le servitù militari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 17 marzo 2004)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 20/1981

1. L'art. 7 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 20 (Istituzione dell'ufficio del difensore civico), è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Struttura dotazione organica, assegnazione del personale e decentramento dell'ufficio*). — 1. Il difensore civico, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di una struttura posta alla dipendenza funzionale del difensore civico stesso, costituita con deliberazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, che ne determina anche la relativa dotazione organica.

2. Il conferimento dell'incarico di responsabile della struttura individuata ai sensi del comma 1, viene deliberato dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

3. L'assegnazione del personale ha luogo da parte della Giunta regionale, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, nell'ambito del ruolo unico del personale regionale. Qualora si tratti di personale regionale dipendente dalla segreteria generale del consiglio regionale, il provvedimento di assegnazione è adottato dall'ufficio di presidenza, compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici consiliari.

4. Nell'organizzazione dell'ufficio si deve tener conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.

5. Il difensore civico si avvale di mezzi e strutture adeguati messi a disposizione dal Consiglio regionale. Qualora il difensore civico ravvisi l'esigenza del funzionamento dell'ufficio in forma decentrata, lo stesso può avvalersi delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall'amministrazione regionale.

6. Al difensore civico non può essere attribuita la disponibilità esclusiva di un autista e di un'auto di servizio.»

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 7 della legge regionale n. 20/1981, come sostituito dal comma 1, relativamente ai mezzi messi a disposizione dal Consiglio regionale fanno carica all'unità previsionale di base 52.1.260.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e, relativamente ai mezzi e alle strutture messi a disposizione dall'amministrazione regionale, fanno carico alle pertinenti unità previsionali e ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci e documento tecnico.

Art. 2.

Inserimento dell'art. 22-bis nella legge regionale 49/1993

1. Dopo l'art. 22 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori) è inserito il seguente:

«Art. 22 bis — 1. L'Ufficio del tutore dei minori ha sede presso la presidenza del Consiglio regionale.

2. Il tutore dei minori, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di una struttura posta alla dipendenza funzionale del tutore dei minori stesso, costituita con deliberazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, che ne determina anche la relativa dotazione organica.

3. Il conferimento dell'incarico di responsabile della struttura individuata ai sensi del comma 2, viene deliberato dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

4. L'assegnazione del personale ha luogo da parte della giunta regionale, su richiesta del presidente del Consiglio regionale, nell'ambito del ruolo unico del personale regionale. Qualora si tratti di personale regionale dipendente dalla segreteria generale del Consiglio regionale, il provvedimento di assegnazione è adottato dall'ufficio di presidenza, compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici consiliari.

5. Nell'organizzazione dell'ufficio si deve tener conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.

6. Il tutore dei minori si avvale di mezzi e strutture adeguati messi a disposizione del Consiglio regionale. Qualora il tutore dei minori ravvisi l'esigenza del funzionamento dell'ufficio in forma decentrata, lo stesso può avvalersi delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall'amministrazione regionale.

7. Al tutore dei minori non può essere attribuita la disponibilità esclusiva di un autista e di un'auto di servizio.»

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 22-bis della legge regionale n. 49/1993, come inserito dal comma 1, relativamente ai mezzi messi a disposizione dal Consiglio regionale fanno carico all'unità previsionale di base 52.1.260.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e, relativamente ai mezzi e alle strutture messi a disposizione dall'amministrazione regionale, fanno carico alle pertinenti unità previsionali e ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci e documento tecnico.

Art. 3.

Inserimento dell'art. 22-ter della legge regionale n. 49/1993

1. Dopo l'art. 22-bis della legge regionale n. 49/1993 è inserito il seguente:

«Art. 22 ter — 1. Il tutore dei minori, per l'esercizio delle sue funzioni, dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata nel bilancio del Consiglio regionale.

2. Entro il 15 settembre di ogni anno il tutore dei minori sottopone all'approvazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il tutore dei minori presenta all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto della gestione della propria dotazione finanziaria.

4. Per l'attuazione del programma di attività e per l'utilizzo della dotazione finanziaria, il tutore dei minori ha piena autonomia gestionale ed operativa.»

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 dell'art. 22-ter della legge regionale n. 49/1993, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 52.1.260.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 4.

Modifica all'art. 20 della legge regionale n. 11/2001

1. Dopo il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radio-televisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), è inserito il seguente:

«1-bis. - Il conferimento dell'incarico di responsabile della struttura individuata ai sensi del comma 1, viene deliberato dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.»

Art. 5.

Modifica all'art. 83 della legge regionale n. 13/1998

1. L'art. 83 della legge regionale 9 settembre 1998, n. 13, è sostituito dal seguente:

«Art. 83 (*Commissione regionale per le servitù militari*). — 1. È istituita la Commissione regionale per le servitù militari, quale organo consultivo in materia di servitù militari e di presenza militare sul territorio.

2. La Commissione è nominata, con decreto del Presidente della Regione, a seguito della nomina dei rappresentanti regionali nel comitato misto paritetico ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari), come modificato dall'art. 1 della legge n. 104/1990, ed è composta:

a) da un assessore regionale, designato dal Presidente della Regione, che la presiede;

b) dai membri regionali effettivi e supplenti del comitato misto paritetico per le servitù militari nel Friuli-Venezia Giulia.

3. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un dipendente del ruolo unico regionale di categoria non inferiore a C. In caso di assenza o impedimento da parte del segretario svolge le funzioni di segreteria un altro dipendente in servizio presso la medesima direzione centrale.

4. La commissione esprime parere:

a) sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno del comitato misto paritetico per le servitù militari;

b) sulla dismissione e sulle permuta di immobili di proprietà dell'amministrazione della difesa;

c) sulla stipulazione di protocolli d'intesa fra l'amministrazione regionale ovvero fra gli enti locali e i comandi delle Forze armate di stanza nel Friuli-Venezia Giulia.

d) sulle attività del comitato misto paritetico.

5. I componenti della commissione rimangono in carica fino alla nuova nomina del comitato misto paritetico per le servitù militari nel Friuli-Venezia Giulia da parte del nuovo consiglio regionale secondo le procedure di cui all'art. 3 della legge n. 898/1976.

6. In caso di assenza del presidente, la commissione è presieduta dal componente che, nelle votazioni per la nomina di membro effettivo in seno al comitato misto paritetico, ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora due o più membri abbiano ottenuto eguale numero di voti presiede il più anziano.

7. La commissione è convocata dal presidente e per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai membri presenti, ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

8. La commissione definisce i criteri di partecipazione al comitato misto paritetico.

9. La giunta regionale individua, su proposta del Presidente della commissione, la direzione centrale presso la quale ha sede la commissione medesima.

10. Ai componenti della commissione di cui al comma 2, lettera b), spetta un gettone di presenza oltre all'eventuale trattamento di missione nella misura prevista per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'amministrazione regionale).».

2. L'onere derivante dal disposto di cui al comma 10 dell'art. 83 della legge regionale n. 13/1998, come sostituito dal comma 1, fa carico nella misura di 56.000 euro all'appropriata unità previsionale di base del bilancio regionale e all'appropriato capitolo di spesa del documento tecnico, ove occorra di nuova istituzione, che sono individuati con decreto dell'assessore alle risorse economiche e finanziarie, sulla base del provvedimento di cui al comma 9 del citato art. 83 della legge regionale n. 13/1998, come sostituito dal comma 1; a detto onere, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.3.350.1.1636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 9809 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 6.

Disposizioni finali e transitorie

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede agli adempimenti di cui all'art. 22-bis della legge regionale n. 49/1993, come inserito dal comma 1 dell'art. 2, e di cui all'art. 7 della legge regionale n. 20/1981, come sostituito dal comma 1 dell'art. 1.

2. Il comma 7 dell'art. 20-bis della legge regionale 49/1993 è abrogato.

3. Il comma 7-bis dell'art. 20-bis della legge regionale n. 49/1993 è abrogato a decorrere dall'approvazione dei provvedimenti di cui al comma 1 relativi al tutore dei minori.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 10 marzo 2004

ILLY

04R0250

LEGGE REGIONALE 22 marzo 2004, n. 7.

Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia-Giulia n. 12 del 24 marzo 2004)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. in attuazione degli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e regionale, in materia trasportistica, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove interventi nel settore del trasporto delle merci con le seguenti finalità:

a) realizzare e ammodernare le infrastrutture e i servizi in ambito regionale, con lo scopo di aumentare la produttività e l'efficienza dell'attività di trasporto delle merci;

b) riequilibrare il sistema di trasporto delle merci sviluppando il trasporto combinato;

c) ridurre l'inquinamento ambientale e incrementare la sicurezza della circolazione delle merci.

Art. 2.

Definizioni

1. Per trasporto combinato delle merci, così come definito dalla direttiva 92/106/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri, s'intende quel trasporto per il quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, via navigabile o per mare, a condizione che il percorso complessivo su strada non superi i 100 km in linea d'aria.

Art. 3.

Tipologie di interventi

1. Per i fini indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per le seguenti finalità:

a) realizzazione di aree di sosta attrezzate per l'autotrasporto in transito e locale;

b) realizzazione, tramite la riconversione di infrastrutture già esistenti, di terminali per il trasporto combinato, acquisizione in proprietà o altro diritto reale di godimento di parti di terminali già esistenti o realizzazione di depositi, nonché tutti i necessari servizi accessori per la movimentazione delle unità di carico.

2. I contributi per le opere di cui al comma 1, comprensivi delle spese generali, sono concessi ai soggetti che assicurino un accesso libero e non discriminatorio all'infrastruttura da parte di tutti gli operatori, a condizioni eque e con tariffe trasparenti e remunerative del capitale impiegato e comprensive degli ammortamenti. Tali contributi sono inoltre concessi a condizione che non pregiudichino la concorrenza nel mercato del trasporto. Nessun contributo può essere concesso nel caso di distorsione tra terminali della stessa area.

3. Per i fini indicati dall'articolo 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per:

a) impiantare, potenziare, integrare e rendere maggiormente efficienti i sistemi informatici e telematici per acquisire e implementare nuove correnti di traffico collegate al trasporto combinato;

b) acquisire beni strumentali, purché dotati di dispositivi per il trasporto combinato: semirimorchi, casse mobili, container, macchine operatrici di sollevamento e movimentazione delle merci;

c) acquisire beni strumentali di nuova costruzione e in linea con le normative comunitarie in materia di tutela ambientale, atti a migliorare la sicurezza del traffico marittimo in ambito portuale, quali natanti e mezzi nautici ad esclusivo servizio e assistenza delle navi sia in ormeggio che in manovra di entrata e uscita nelle zone portuali commerciali della Regione.

4. I beni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3 devono essere di nuova fabbricazione.

5. Per i fini indicati all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, l'Amministrazione regionale concede contributi unicamente sulle maggiori spese, nella percentuale massima del 30 per cento, necessarie per l'acquisto di mezzi, strumentazioni e apparecchiature dotati di standard di sicurezza e/o di tutela ambientale più rigorosi rispetto a quelli attualmente in vigore nell'ordinamento nazionale e comunitario, da sostenersi in occasione dell'acquisto di nuovi trattori stradali e di nuovi mezzi nautici di cui al comma 3, lettera *c)* del presente articolo.

Art. 4.

Destinatari dei contributi

1. Sono destinatari dei contributi i soggetti privati che operano nel settore dei trasporti, dei traffici e delle movimentazioni delle merci, con esclusione del conto proprio, aventi almeno una sede effettivamente operativa nel territorio del Friuli Venezia-Giulia.

Art. 5.

Misura dei contributi

1. I contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* e per l'acquisto di beni strumentali di cui all'articolo 3, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* sono concessi ai soggetti privati, fino alla misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. I contributi per l'acquisto di nuovi trattori stradali di cui all'articolo 3, comma 5, sono concessi nella misura massima del 30 per cento del maggior costo derivante dalla conformazione a norme ambientali e di sicurezza più rigorose di quelle previste dalla normativa nazionale e comunitaria in vigore, elevabile al 40 per cento nel caso delle piccole e medie imprese.

Art. 6.

Domanda di finanziamento

1. Per l'ottenimento dei contributi previsti dalla presente legge, i soggetti interessati devono presentare domanda, corredata della relazione descrittiva dell'iniziativa che indichi:

a) le modalità di intervento e la previsione della spesa;

b) i benefici attesi dalla realizzazione dell'intervento;

c) le fonti di finanziamento, oltre a quelle regionali, a copertura della spesa prevista.

Art. 7.

Concessione dei contributi

1. Le modalità e i tempi per la presentazione delle domande di finanziamento sono fissate dalla giunta regionale.

2. I criteri per la valutazione delle domande e le modalità di riparto dei finanziamenti sono stabiliti dalla giunta regionale.

3. Le domande devono riguardare iniziative che, oltre ad essere ricomprese negli obiettivi e nelle finalità della presente legge, siano coerenti con la programmazione e la pianificazione regionale.

Art. 8.

Divieto di cumulo contributivo

1. Ai fini di una medesima iniziativa, i contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli eventualmente concessi in base ad altre normative. Pertanto la richiesta di contributo dovrà contenere una dichiarazione attestante che sul medesimo programma di interventi non si sono richiesti né ottenuti né si richiederanno altri finanziamenti con leggi regionali, statali, comunitarie o regolamenti a carattere locale.

Art. 9.

Ammissibilità contributiva

1. Tutte le iniziative, ammesse ai contributi previsti dalla presente legge, devono essere relative a investimenti e spese avviati successivamente all'11 novembre 2003.

Art. 10.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 375.000 euro, suddivisa in ragione di 125.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006 a carico dell'unità previsionale di base 6.3.350.2.3333, denominata «Sviluppo del trasporto combinato», che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 alla funzione obiettivo 6 - programma 6.3 - rubrica n. 350 - spese di investimento, con riferimento al capitolo 3861 (2.1.243.3.9.22) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio per il trasporto merci, con la denominazione «Contributi a soggetti privati, comprensivi delle spese generali, per la realizzazione di aree di sosta attrezzate per l'autotrasporto e di terminal per il trasporto combinato, per l'acquisizione di parti di terminal già esistenti, la realizzazione di depositi nonché per i necessari servizi accessori» e con lo stanziamento complessivo di 375.000 euro, suddiviso in ragione di 125.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006.

2. Per le finalità previste dall'articolo 3, commi 3, 4 e 5, è autorizzata la spesa complessiva di 1.125.000 euro, suddivisa in ragione di 375.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006 a carico dell'unità previsionale di base 6.3.350.2.3333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3862 (2.1.243.3.9.22) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio per il trasporto merci, con la denominazione «Contributi a soggetti privati per l'acquisizione di nuovi sistemi informatici e telematici, nonché di nuovi beni strumentali per il trasporto combinato, ivi compresi natanti e mezzi nautici» e con lo stanziamento complessivo di 1.125.000 euro, suddiviso in ragione di 375.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006.

3. All'onere complessivo di 1.500.000 euro, suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 6.5.250.2.1922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 96 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 22 marzo 2004

ILLY

04R0251

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 8.

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 31 marzo 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

1. L'agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSa, di seguito denominata ERSa, è ente funzionale della Regione preposto all'assistenza tecnico-scientifica, alla sperimentazione e ricerca, alla formazione e all'aggiornamento per il trasferimento dell'innovazione, alla divulgazione, alla promozione dei marchi di qualità nonché alla certificazione della qualità nel settore dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

2. L'ERSa costituisce la trasformazione dell'agenzia regionale per lo sviluppo rurale istituita con la legge regionale 1° ottobre 2002, n. 24 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSa), di seguito denominata già ERSa.

3. L'ERSa è strumento di raccordo tra le esigenze del settore produttivo e le attività dei soggetti operanti nell'ambito della ricerca, della sperimentazione e dell'innovazione in agricoltura, al fine di migliorare la qualità della vita, di conservare le risorse naturali, di tutelare il paesaggio, nonché di favorire l'ammodernamento delle imprese e migliorare la qualità dei prodotti.

4. L'ERSa ha sede legale in Gorizia e può articolarsi con sedi operative nel territorio regionale. È dotata di autonomia gestionale, amministrativa, contabile e tecnica, ed è sottoposta alla vigilanza e al controllo della Regione.

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. La Regione, nei confronti dell'ERSa, esercita le seguenti funzioni:

- a) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;
- b) nomina gli organi;
- c) definisce l'assetto organizzativo, nonché la dotazione organica suddivisa per categorie e profili professionali;
- d) approva il regolamento concernente il funzionamento e le prestazioni esterne;
- e) esercita attività di vigilanza e controllo;
- f) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.

Art. 3.

Competenze dell'ERSa

1. All'ERSa sono attribuiti compiti di organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi tecnici di sviluppo dell'agricoltura, dell'acquacoltura e della pesca, finalizzati alla crescita professionale, socio-economica e culturale degli operatori del settore.

2. L'ERSa agisce anche in collaborazione con gli istituti di ricerca e le università della Regione tenendo conto delle esigenze di innovazione espresse dal settore dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e da altri soggetti portatori di interessi pubblici e privati.

3. In particolare l'ERSa:

a) cura l'assistenza tecnica e l'aggiornamento tecnico-professionale agli imprenditori, agli operatori agricoli e ittici e l'aggiornamento tecnico-professionale del proprio personale, con particolare riferimento

al trasferimento dell'innovazione, collegata con la ricerca applicata e la sperimentazione anche attraverso l'effettuazione di prove pratico-dimostrative;

b) attua, in collaborazione con l'amministrazione regionale e con gli enti e gli istituti di ricerca e le amministrazioni locali, la ricerca e la sperimentazione finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni, all'innovazione e al perfezionamento delle tecnologie di produzione;

c) cura la formazione degli operatori attraverso corsi di qualificazione e perfezionamento volti allo sviluppo delle capacità professionali, all'orientamento per l'innovazione del prodotto, nonché al miglioramento delle tecniche di produzione e alla diffusione della professionalità agricola e di quella ittica;

d) effettua studi, analisi chimico-agrarie, prove tecniche di campo, validazione, controllo e certificazione genetica per il miglioramento delle colture agrarie, degli allevamenti zootecnici, dei fitofarmaci e della qualità dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici;

e) svolge attività di promozione, coordinamento e gestione dei marchi di origine e di qualità;

f) promuove e attua, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, le attività per favorire la valorizzazione e la commercializzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali;

g) svolge per conto dell'amministrazione regionale attività di consulenza, di supporto tecnico-scientifico e di analisi per controlli ufficiali;

h) svolge, attraverso i propri laboratori, funzioni di supporto tecnico-specialistico a favore dei soggetti operanti nel settore agricolo, della pesca e della acquacoltura;

i) attua, previa autorizzazione dell'amministrazione regionale, progetti anche in collaborazione con altre regioni e stati esteri, compresi i programmi di cooperazione internazionale;

j) cura la divulgazione dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici innovativi;

k) cura la statistica agraria;

l) cura, con riferimento all'agricoltura biologica, la vigilanza sull'attività degli organismi di controllo riconosciuti a livello nazionale, la tenuta dell'elenco regionale degli operatori biologici, l'informazione ai consumatori e l'inoltro alle competenti autorità nazionali delle informazioni dovute;

m) cura, con riferimento all'agriturismo, la vigilanza, la formazione professionale, l'attività sanzionatoria, la gestione della banca dati della realtà agrituristica regionale e le attività di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo);

n) cura le gestioni fuori bilancio del già ERSa, compresi i fondi rischi a supporto di garanzie fidejussorie.

4. Per le finalità di cui ai precedenti commi, l'ERSa può operare anche mediante organismi associativi, organizzazioni pubbliche e private appositamente costituite, società, università e istituti di ricerca.

5. Le prestazioni erogate ai sensi del comma 3, lettere d), g) e h), ad esclusione di quelle erogate nei confronti dell'Amministrazione regionale, e le funzioni di cui al comma 4, sono disciplinate con apposite convenzioni, nelle quali sono individuati le attività tecniche, i tempi ed i costi delle prestazioni stesse.

Art. 4.

Organi

1. Sono organi dell'ERSA:

- a) il direttore generale;
- b) il collegio dei revisori contabili.

Art. 5.

Direttore generale

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ERSA ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla giunta regionale e della gestione dell'ERSA.

2. Il direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) adotta i bilanci di previsione pluriennale e annuale e il rendiconto generale;
- b) adotta il programma annuale di attività e redige la relazione sulla gestione;
- c) predispose il regolamento concernente il funzionamento e le prestazioni esterne dell'ERSA;
- d) ha la rappresentanza in giudizio dell'ERSA con facoltà di conciliare e transigere;
- e) autorizza la stipulazione dei contratti e li approva;
- f) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;
- g) trasmette alla giunta regionale gli atti soggetti al controllo.

Art. 6.

Incarico

1. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali.

2. Il direttore generale è scelto tra dirigenti pubblici o privati, in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attività dirigenziali per almeno cinque anni in settori attinenti l'ambito operativo dell'ERSA, in enti, associazioni o società pubbliche o private del comparto agricolo o agroalimentare.

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento i contenuti del contratto, ivi compresa la determinazione degli emolumenti, in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per i contratti dei direttori centrali.

4. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di grave violazione di leggi, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi, la giunta regionale può provvedere alla revoca dell'incarico con conseguente risoluzione del contratto di lavoro.

5. Il conferimento dell'incarico di direttore generale a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

6. Il soggetto cui sia conferito l'incarico di direttore generale non può rivestire cariche pubbliche elettive ovvero cariche in partiti politici o in associazioni sindacali e di categoria e avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.

Art. 7.

Collegio dei revisori contabili

1. Il collegio dei revisori contabili esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:

- a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
- b) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale;
- c) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale.

2. Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili e nominati con decreto del Presidente della Regione, anche tra dipendenti regionali.

3. Due revisori effettivi, dei quali uno con funzioni di presidente, e un revisore supplente sono designati dall'assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali; un revisore effettivo e uno supplente sono designati dall'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie.

4. Il collegio dei revisori contabili resta in carica cinque anni. I componenti decadono in caso di assenza ingiustificata a due riunioni consecutive.

5. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

6. Il presidente del collegio dei revisori contabili ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla giunta regionale, tramite l'assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali.

7. La giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese dei componenti del collegio ai sensi della normativa regionale vigente.

Art. 8.

Concertazione

1. Nella definizione delle politiche di settore, l'assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali attiva strumenti operativi di concertazione permanente ai quali partecipano rappresentanze delle categorie professionali maggiormente rappresentative in ambito regionale, nonché rappresentanze delle cooperative, degli enti, degli istituti, delle associazioni, degli ordini professionali e di altri organismi che siano interessati, di volta in volta, alle singole materie trattate.

2. Le modalità della concertazione permanente sono definite con decreto dell'assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali.

Art. 9.

Comitato per lo sviluppo agricolo

1. È istituito il comitato per lo sviluppo agricolo, di seguito denominato comitato, con funzioni di consulenza alla giunta regionale per la definizione degli indirizzi per lo sviluppo e il coordinamento delle attività istituzionali dell'ERSA.

2. Il comitato è composto da:

- a) l'assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, con funzioni di presidente;
- b) i presidenti delle province ovvero gli assessori delegati in materia di agricoltura;
- c) il preside della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine in rappresentanza degli enti di ricerca operanti nel territorio regionale.

3. Il comitato si riunisce di norma ogni quadrimestre ed ogni qualvolta il presidente ne richieda la convocazione.

4. Alle sedute del comitato partecipa il direttore generale dell'ERSA. Possono essere invitati i direttori di servizio dell'ERSA, nonché altri direttori di strutture regionali interessate.

5. L'attività di segreteria del comitato è svolta da un dipendente dell'ERSA di categoria non inferiore a C.

Art. 10.

Dotazione finanziaria dell'ERSA

1. Costituiscono fonte di finanziamento dell'ERSA:

- a) una quota annuale per le spese di funzionamento e attività determinata in sede di approvazione della legge finanziaria regionale;
- b) i proventi derivanti dalla gestione delle proprie attività;
- c) gli ulteriori finanziamenti previsti dal bilancio regionale;
- d) i finanziamenti finalizzati dallo Stato per le attività svolte dall'ERSA;

e) i finanziamenti dell'Unione europea, nonché di altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per la realizzazione di progetti specifici nell'ambito delle materie di competenza;

f) le entrate finanziarie derivanti da lasciti, legati, donazioni e sovvenzioni da parte di privati.

Art. 11.

Gestione economica e patrimonio

1. L'ERSA ha un bilancio proprio e applica il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti e organismi funzionali della Regione, secondo il proprio ordinamento.

2. I beni immobili ed i diritti reali su beni immobili appartenenti al già ERSa sono trasferiti all'amministrazione regionale. I beni immobili possono essere alienati a condizione che le risorse ricavate siano destinate al settore economico primario, secondo le finalità determinate dalla giunta regionale.

3. Sono altresì trasferite all'amministrazione regionale le partecipazioni in società.

4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta congiunta dell'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e dell'assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, sono individuati i beni immobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, alla gestione diretta ed indiretta e alla vigilanza dell'ERSA. L'amministrazione regionale è autorizzata a conferire all'ERSA mandato all'esercizio di poteri derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 3, compresa la rappresentanza nelle assemblee mediante contratto autorizzato su proposta congiunta dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e dell'assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali.

5. La Regione affida la gestione delle proprie aziende agricole sperimentali alla società ERSa agricola S.p.a.

6. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 53.1.270.1.3689 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1537 (1.1.190.1.01.31) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 270 - Servizio per la gestione delle partecipazioni regionali - con la denominazione (Oneri per le formalità connesse al trasferimento di partecipazioni societarie) e con lo stanziamento di 20.000 euro per l'anno 2004.

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 53.5.250.1.713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 9681 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

Art. 12.

Controllo e vigilanza

1. Sono soggetti all'approvazione della giunta regionale i seguenti atti:

a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo;

b) il programma annuale di attività;

c) il regolamento concernente il funzionamento e le prestazioni esterne.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e del parere acquisito ai sensi del comma 5, alla giunta regionale per l'approvazione.

3. La giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.

4. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è interrotto per una sola volta per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori; in tal caso il termine decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

5. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla direzione regionale delle risorse economiche e finanziarie per il parere di competenza.

6. Il direttore generale adegua il provvedimento alle indicazioni della giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.

Art. 13.

Personale dell'ERSA

1. Il personale dell'ERSA appartiene al ruolo unico regionale.

2. Qualora la realizzazione di particolari attività implichi la necessità, per periodi di tempo limitato, di reperire risorse professionali specifiche, l'ERSA può ricorrere a consulenze professionali, a collaborazioni esterne, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile.

3. Al personale operaio delle aziende o gestioni agricole si applica il contratto nazionale di lavoro di categoria.

Art. 14.

Aziende agricole sperimentali

1. L'ERSA è autorizzata ad assumere in comodato per un periodo non inferiore a venti anni i beni mobili e immobili costituenti le aziende agricole sperimentali denominate azienda Francesco Ricchieri di Fiume Veneto, l'Agency for International Development Rinascita 6 Maggio 1976 di Spilimbergo e l'Azienda Parco Rurale di San Floriano di Polcenigo, previo accordo di programma con gli enti proprietari e la Regione.

2. I progetti gestiti dal settore agricoltura aziende sperimentali e dimostrative - SAASD della provincia di Pordenone, rientranti nelle attività di cui all'art. 3, possono essere trasferiti all'ERSA previa definizione, nell'accordo di programma di cui al comma 1, di tutti gli elementi utili per garantire la continuità e la conclusione degli stessi.

Art. 15.

Inquadramento del personale

1. Il personale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il SAASD può essere inquadrato nel ruolo unico regionale, nel limite delle disponibilità di posti in organico e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, nella categoria e nella posizione economica rivestite presso l'amministrazione medesima.

2. L'inquadramento è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla stipula dell'accordo di programma di cui all'art. 14, comma 1; il personale è inquadrato con decorrenza dalla data di inizio servizio presso la Regione.

3. Il personale inquadrato conserva l'anzianità giuridica maturata presso l'amministrazione di provenienza. Al personale stesso spetta, alla data di inquadramento, il trattamento economico complessivo annuo della categoria e posizione economica di inquadramento; nel caso in cui il trattamento economico complessivo annuo in godimento alla suddetta data sia superiore al trattamento economico complessivo annuo della categoria e posizione economica di inquadramento, la differenza è conservata a titolo di maturato economico.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 di seguito elencate con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati: unità previsionale di base 52.2.280.1.1. - capitolo 550; unità previsionale di base 52.2.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631; unità previsionale di base 52.5.250.1.687 - capitolo 9650.

Art. 16.

Trasferimento all'Arpa delle attività agrometeorologiche del Centro, servizi agrometeorologici

1. Le attività di agrometeorologia e assistenza tecnica condotte dal Centro servizi agrometeorologici del Friuli-Venezia Giulia (CSA), in considerazione del fatto che presentano una notevole rilevanza ai fini del controllo dei fattori fisici, chimici e biologici che regolano gli ecosistemi naturali ed antropizzati della Regione, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 3, comma 1, lettere a), e), f), h) e o), della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6

(Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - Arpa), sono trasferite, con decorrenza dal 1° giugno 2004, all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - Arpa.

2. Il personale del CSA, che alla data del 31 dicembre 2003 svolgeva incarichi funzionali alle attività ed ai compiti di cui al presente art., è trasferito all'Arpa con decorrenza dal 1° giugno 2004. A detto personale vengono riconosciuti, mediante l'utilizzo di tabelle comparative, l'anzianità di servizio ed i ruoli funzionali conseguiti presso il CSA. Sono altresì trasferiti all'Arpa, in pari data, i contratti in essere, le attrezzature, le apparecchiature ed i beni mobili del già ERSA e del CSA in uso per le attività di cui al comma 1.

3. L'Arpa mette a disposizione dell'ERSA il personale, le attrezzature, le apparecchiature ed i beni mobili di cui al comma 2 per lo svolgimento di attività di assistenza tecnica al comparto agricolo.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 1.050.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per l'anno 2004 e di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.1.91 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 2255 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

5. All'onere complessivo di 1.050.000 euro derivante dal comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

Art. 17.

Norme transitorie

1. Il direttore generale dell'ERSA è nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla nomina del direttore generale di cui al comma 1, si applica l'art. 25 (Commissario straordinario dell'ERSA) della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il direttore generale provvede alla predisposizione:

- a) dello stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà del già ERSA;
- b) della situazione finanziaria e patrimoniale del già ERSA;
- c) della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi del già ERSA.

3. All'approvazione degli atti di cui al comma 2 provvede la giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie di concerto con l'assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali.

4. La titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di cui al comma 2, lettera c), compreso l'eventuale contenzioso, restano in capo all'ERSA ad eccezione di quelli concernenti atti di disposizione del patrimonio e di partecipazioni in enti, associazioni e società.

5. Il direttore del già ERSA conserva il proprio incarico sino alla nomina del direttore generale di cui all'art. 5.

6. La Regione definisce, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), l'assetto organizzativo dell'ERSA tenendo comunque conto dell'articolazione nel territorio delle strutture del già ERSA, con particolare riferimento a quelle competenti in materia di ricerca, sperimentazione e certificazione agraria operanti a Pozzuolo del Friuli. Sino a detta definizione, continuano ad operare le strutture a livello di servizio e inferiore al servizio del già ERSA e i rispettivi responsabili conservano i propri incarichi.

7. Il personale regionale in servizio presso il già ERSA è assegnato, in relazione al disposto di cui all'art. 18, comma 1, nel rispetto delle disposizioni in materia di relazioni sindacali, all'ERSA ovvero a strutture dell'amministrazione regionale, con priorità per la direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali.

Art. 18.

Ripartizione di competenze

1. Le competenze del già ERSA non attribuite all'ERSA sono ripartite all'amministrazione regionale con delibera della giunta regionale su proposta congiunta dell'assessore regionale all'organizzazione, al personale e ai sistemi informativi e dell'assessore regionale delle risorse agricole, naturali e forestali. Conseguentemente l'ERSA è autorizzata all'eventuale attribuzione di risorse strumentali e finanziarie all'amministrazione regionale.

2. La giunta regionale, nell'esercizio dell'attività di cui al comma 1, assegna agli uffici dell'amministrazione regionale l'attività autorizzativa e quella di vigilanza, controllo e sanzionatoria in materia di estirpi, reimpianti e nuovi impianti di vigneti.

3. I procedimenti in corso alla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1 sono conclusi dall'ERSA, ad eccezione di quelli concernenti estirpi, reimpianti e nuovi impianti di vigneti.

4. Qualora leggi e regolamenti regionali citino l'ERSA il rinvio deve intendersi riferito all'ERSA o all'amministrazione regionale a seconda delle materie di rispettiva competenza.

5. L'ERSA è autorizzata ad impiegare le risorse ancora disponibili a bilancio del già ERSA non utilizzate per il programma comunitario Obiettivo 5b, nonché le risorse trasferite dall'amministrazione regionale ai sensi del comma 6, a sostegno del completamento dei progetti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora conclusi finalizzati alla riqualificazione ed al recupero del territorio montano di particolare interesse turistico, naturalistico ed ambientale ricadenti nelle aree ammesse ai benefici dell'Obiettivo 5b.

6. Per le finalità di cui al comma 5, l'amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'ERSA i fondi che residuano a carico dell'unità previsionale di base 15.2.330.2.607 Obiettivo comunitario 5b dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli 7402, 7405, 7408, 7428, 7430, 7431, 7433, 7438, 7439 e 7451 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 19.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e, in particolare:

- a) gli articoli da 1 a 16, l'art.73 e l'art. 80 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 (Riforma e riordinamento di enti regionali);
- b) l'art. 216 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (modificativo dell'art. 3 della legge regionale n. 18/1993);
- c) l'art. 15 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (modificativo dell'art. 3 della legge regionale n. 18/1993);
- d) l'art. 22 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (modificativo dell'art. 3 della legge regionale n. 18/1993);
- e) il comma 13 dell'art. 12 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (modificativo dell'art. 3 della legge regionale n. 18/1993);
- f) il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 28 novembre 1997, n. 36 (Norme di attuazione del programma comunitario PMI nonché ulteriori misure di accelerazione della spesa relativa al documento Unico di programmazione per l'obiettivo 5b);
- g) la legge regionale 1° ottobre 2002, n. 24 (Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA);
- h) l'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 2002, n. 34 (modificativo dell'art. 19 della legge regionale 24/2002);
- i) commi 13 e 14, dell'art. 20 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (modificativi rispettivamente degli articoli 1 e 2 della legge regionale 24/2002);
- l) l'art. 1 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 15 (modificativo dell'art. 1 della legge regionale 24/2002).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso.

Art. 20.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 24 marzo 2004

ILLY

04R0255

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2004, n. 13/R.

Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 3 marzo 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la legge regionale 12 gennaio 2004, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);

Visto il proprio decreto 7 agosto 2002, n. 34/R (Testo unico dei regolamenti regionali in materia di gestione faunistico venatoria in attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3), così come modificato dal proprio decreto 31 luglio 2003, n. 39/R;

Preso atto delle sentenze della Corte costituzionale n. 313 e n. 324 del 2003 nelle quali si afferma che la decisione relativa alla titolarità della potestà regolamentare debba essere interamente rimessa ai nuovi statuti regionali e che, in attesa dell'approvazione di questi ultimi, perduri la riserva di competenza a favore del consiglio regionale contenuta negli statuti vigenti;

Vista la deliberazione del consiglio regionale del 18 febbraio 2004 con la quale è stato approvato il testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);

E M A N A

il seguente regolamento:

TITOLO I

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO

Capo I

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO

Art. 1.

Commissione esaminatrice

1. Le province nominano, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), la commissione per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio.

2. La commissione ha sede presso il capoluogo della provincia e rimane in carica per quattro anni.

3. I componenti la commissione, fatta eccezione per il presidente, possono essere riconfermati una sola volta.

4. In caso di impossibilità a partecipare alla commissione, il membro titolare deve dare tempestiva comunicazione al segretario, in modo da consentirne la sostituzione.

5. In caso di assenza ingiustificata i membri della commissione decadono e vengono sostituiti.

6. In caso di dimissioni o di decadenza di un membro della commissione, la provincia provvede entro trenta giorni alla nomina di un nuovo commissario.

7. Ai componenti la commissione è corrisposto un gettone di presenza pari a 55,00 euro per ogni seduta.

Art. 2.

Sessioni di esame

1. Il presidente della commissione stabilisce le sessioni di esame, garantendone almeno tre all'anno.

2. Ogni sessione è articolata in una prova scritta collettiva ed in un colloquio orale con prova pratica di riconoscimento delle specie animali selvatiche e dell'uso delle armi.

3. Per la validità della prova scritta è sufficiente la presenza del presidente e del segretario della commissione.

4. Per la validità dei colloqui individuali devono essere presenti tutti i componenti della commissione o i loro supplenti.

Art. 3.

Esame di abilitazione

1. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione è indirizzata al presidente della provincia competente.

2. Possono essere ammessi all'esame i residenti anagrafici e le persone domiciliate nella provincia.

3. I candidati non riconosciuti idonei alla prova scritta, o che non hanno superato la prova orale per la seconda volta consecutiva, possono accedere ad una nuova sessione d'esame non prima che siano decorsi tre mesi. In tal caso il candidato deve presentare una nuova domanda di ammissione.

4. La prova scritta ed il colloquio individuale vertono sulle materie di cui all'art. 29, comma 7 della legge regionale n. 3/1994 e riguardano le nozioni contenute nel testo approvato dalla competente struttura della giunta regionale, fornito gratuitamente ai candidati dalla provincia al momento della presentazione della domanda di ammissione.

5. La prova scritta verte su venticinque quesiti individuati tra quelli approvati dalla competente struttura della giunta regionale, suddivisi per materia nel modo seguente: sei di legislazione venatoria, cinque di zoologia applicata alla caccia con particolare riferimento alla conservazione e gestione della fauna selvatica, quattro di armi e munizioni da caccia, quattro di tutela della natura, tre di norme di pronto soccorso, tre di caccia al cinghiale.

6. Il numero massimo di errori consentiti per l'ammissione del candidato alla prova orale è tre.

7. La prova orale, da tenersi in forma pubblica, comporta la valutazione complessiva dell'idoneità del candidato da parte del presidente e della commissione, valutata nell'insieme delle materie con particolare riferimento agli aspetti faunistico-venatori e alla sicurezza.

8. L'esame può essere sostenuto solo dopo il compimento del diciottesimo anno di età.

9. L'esame abilita anche alla caccia al cinghiale in battuta ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettera b).

Art. 4.

Onere finanziario

1. L'onere finanziario relativo al funzionamento delle commissioni e le spese amministrative e per il materiale didattico sono sostenuti dalle province mediante i fondi di cui all'art. 50, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 3/1994.

TITOLO II

GESTIONE E ACCESSO AGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC)

Capo I

GESTIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC)

Art. 5.

Definizione dell'Ambito territoriale di caccia (ATC)

1. In ogni comprensorio di cui all'art. 8, comma 3 della legge regionale n. 3/1994, l'Ambito territoriale di caccia (ATC) rappresenta la porzione di territorio agro-silvo-pastorale che residua dalla presenza sullo stesso degli istituti e delle strutture di cui all'art. 8, comma 3 della legge regionale n. 3/1994, e non è soggetta ad altra destinazione.

2. Uno stesso ATC può appartenere a comprensori contigui di province diverse. In tal caso il piano faunistico-venatorio regionale nell'individuazione dell'ATC, assegna alla provincia maggiormente interessata territorialmente la competenza della gestione.

Art. 6.

Comitato di gestione dell'ATC

1. L'organo di gestione dell'ATC è il comitato di gestione.

2. Il comitato di gestione approva, sulla base di un modello predisposto dalla competente struttura della giunta regionale, uno statuto contenente norme sul proprio funzionamento.

3. Lo statuto è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il comitato.

4. Una copia dello statuto è trasmessa alla provincia, che provvede a verificare la conformità al modello di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui all'art. 8, commi 2, 5 e 6 e all'art. 12 si applicano fino all'approvazione dello statuto.

Art. 7.

Composizione del comitato di gestione dell'ATC

1. Il comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui:

a) tre appartenenti ai strutture delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio;

b) tre appartenenti alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio;

c) due appartenenti alle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio;

d) due nominati dalla provincia, con il criterio del voto limitato.

2. I membri del comitato di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono scelti tra la generalità dei proprietari o conduttori di fondi inclusi nell'ATC, tra i cacciatori iscritti, tra gli ambientalisti residenti nel comprensorio e individuati tra gli appartenenti alle rispettive organizzazioni ed associazioni.

3. La provincia, sulla base dei nominativi indicati dagli organismi di cui al comma 1, procede alla nomina dei membri del comitato. In caso di mancato accordo sulle designazioni, la provincia, entro novanta giorni dalla richiesta, nomina i membri secondo la rappresentatività espressa dalle organizzazioni e associazioni.

4. Il comitato resta in carica per tutta la durata del piano faunistico-venatorio regionale e viene rinnovato entro sessanta giorni dall'adozione del nuovo piano.

5. I membri del comitato possono essere riconfermati una sola volta.

6. I lavori del comitato possono essere svolti anche in commissioni composte da alcuni membri del comitato.

7. Alle riunioni del comitato o delle commissioni possono essere invitati soggetti esterni.

8. Ai membri del comitato è corrisposto un gettone di presenza, il cui importo è fissato dalla provincia, per la partecipazione alle riunioni del comitato o delle commissioni.

9. Il comitato può decidere la corresponsione al presidente di un compenso mensile non superiore a 400,00 euro. Il compenso mensile non è cumulabile con il gettone di presenza.

10. In caso di riunioni del comitato o delle commissioni e in caso di missioni effettuate dai componenti del comitato è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio.

11. Ai soggetti esterni che partecipano al comitato o alle commissioni sono riconosciute solo le spese di viaggio.

Art. 8.

Funzionamento del comitato di gestione dell'ATC

1. Il comitato di gestione dell'ATC nomina al suo interno un presidente, un vicepresidente ed un segretario.

2. Il presidente convoca e presiede il comitato, provvede alla redazione dell'ordine del giorno delle sedute e al suo invio agli altri membri, convoca l'assemblea di cui all'art. 9, comma 1, lettera k) e cura l'attuazione dei provvedimenti adottati.

3. In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente.

4. In caso di impossibilità della nomina di tutti i componenti, il comitato s'intende validamente insediato con la nomina di almeno sei membri.

5. Le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei membri insediati.

6. Le decisioni del comitato sono valide quando hanno conseguito il voto favorevole della maggioranza dei presenti e votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Il comitato può stabilire che il membro che non partecipa, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive sia dichiarato decaduto. Il membro decaduto è sostituito, sempre che il numero dei membri rimasti in carica sia pari o superiore a sei, con le procedure di cui all'art. 7.

8. Il membro dimissionario o cessato dalle funzioni, sempre che il numero dei membri rimasti in carica sia pari o superiore a sei, è sostituito con le procedure di cui all'art. 7.

9. Gli atti predisposti dal comitato, nonché i verbali delle riunioni, sono consultabili, su motivata richiesta, da chiunque vi abbia interesse.

10. La documentazione di cui al comma 9, con riferimento a ciascun anno di gestione, è inviata dal comitato alla provincia contestualmente alla presentazione del rendiconto di cui all'art. 14.

11. In caso di impossibilità di funzionamento del comitato, il presidente ne dà comunicazione alla provincia per i provvedimenti conseguenti.

Art. 9.

Competenze del comitato di gestione dell'ATC

1. Il comitato di gestione dell'ATC ha, in particolare, le seguenti competenze:

a) decide, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento, in ordine all'accesso all'ATC dei cacciatori richiedenti;

b) predisporre programmi di intervento, anche mediante progetti finalizzati, per promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell'ATC, attraverso adeguati censimenti, documentando anche cartograficamente gli interventi di miglioramento degli habitats;

c) determina il quantitativo di selvaggina da immettere, il numero dei capi prelevabili, prevedendo eventuali limitazioni ed azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Tali forme di razionalizzazione del prelievo venatorio, aperte a tutti gli iscritti all'ATC, sono realizzate in territori delimitati riferibili a zone con specifiche caratteristiche ambientali o faunistiche ed alle aree di cui all'art. 23 della legge regionale n. 3/1994;

d) svolge i compiti relativi alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati di cui al titolo VI;

e) predispone il programma di attribuzione di incentivi economici ai proprietari o conduttori di fondi rustici ed eroga gli incentivi stessi per quanto attiene alle coltivazioni per l'alimentazione della fauna selvatica, al ripristino di zone umide e fossati, alla differenziazione delle colture, all'impianto di siepi, cespugli e alberature, all'adozione di tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguardare nidi e riproduttori, nonché all'attuazione di ogni altro intervento rivolto all'incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica;

f) esprime parere obbligatorio sulle proposte di piano faunistico-venatorio provinciale e può avanzare richieste di modificazioni o integrazioni al piano stesso;

g) determina ed eroga i contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria, nonché i contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi;

h) organizza forme di collaborazione dei cacciatori iscritti per il raggiungimento delle finalità programmate; tali forme di collaborazione, se organizzate per progetti definiti, possono essere compensative, secondo quanto stabilito dal progetto, fino al 70 per cento della quota di iscrizione all'ATC;

i) propone alla provincia la istituzione e la regolamentazione di zone di rispetto venatorio. In tali zone è sempre consentita la caccia agli ungulati con il metodo della caccia di selezione o da appostamento;

j) destina, fino al raggiungimento delle densità ottimali di selvaggina riprodotta allo stato naturale, almeno il 30 per cento delle quote di iscrizione all'ATC ad operazioni di ripopolamento o reintroduzione di galliformi e lagomorfi. Tali operazioni devono essere conformi alle indicazioni tecniche fornite dalla competente struttura della giunta regionale;

k) riunisce in assemblea, almeno una volta all'anno, al termine della stagione venatoria, i cacciatori iscritti, i proprietari e conduttori dei fondi inclusi nell'ATC e gli ambientalisti residenti nel comprensorio ed appartenenti ad associazioni o comitati riconosciuti per la valutazione dell'andamento della gestione.

Art. 10.

Modalità di svolgimento delle competenze del comitato di gestione dell'ATC

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 9 il comitato di gestione dell'ATC può:

a) stipulare convenzioni con l'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA), con la provincia di cui fa parte e con tecnici faunistici in possesso di apposita qualificazione rilasciata da istituti universitari, enti pubblici e Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS), al fine di acquisire le competenze tecnico-scientifiche necessarie allo svolgimento dei propri compiti;

b) dotarsi di personale amministrativo in numero non superiore a due unità in caso di impossibilità di avvalersi di personale provinciale.

Art. 11.

Progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale

1. I progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale devono essere presentati alla provincia entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello in cui se ne prevede la realizzazione.

2. L'approvazione da parte della provincia dei progetti finalizzati è condizione per la formale assunzione dell'impegno di spesa a carico degli esercizi interessati.

3. I componenti il comitato di gestione dell'ATC rispondono personalmente di eventuali obbligazioni sorte per spese non previste nei progetti e per importi eccedenti quelli autorizzati.

Art. 12.

Procedure per le forniture e i servizi nell'ATC

1. Per le forniture e i servizi di importo inferiore o uguale a 2.500,00 euro annui, al netto di IVA, il presidente del comitato di gestione dell'ATC provvede a contattare una o più ditte di fiducia, richiedendo il preventivo della fornitura o del servizio, il presidente sottopone all'esame del comitato il preventivo o i preventivi in oggetto ed il comitato autorizza la spesa. Nei casi di urgenza il presidente provvede autonomamente alla spesa, informandone il comitato nella riunione immediatamente successiva.

2. Per le forniture e i servizi di importo superiore a 2.500,00 euro, al netto di IVA, il comitato delega il presidente ad inviare lettera di invito ad almeno tre ditte, preferibilmente scelte tra quelle iscritte nell'albo fornitori della provincia, specificando la natura e le modalità della fornitura o del servizio, l'importo massimo della spesa, il termine per l'inoltro dell'offerta. Le offerte devono pervenire in busta chiusa, indirizzata al comitato di gestione e recante all'esterno il riferimento all'oggetto dell'offerta. L'apertura delle buste deve avvenire alla presenza del presidente e di altri due membri del comitato, di cui almeno uno scelto tra i rappresentanti della provincia. L'aggiudicazione viene effettuata in favore del concorrente che ha presentato l'offerta più conveniente, purché la stessa sia inferiore al prezzo massimo indicato nella lettera di invito. Per l'acquisto di selvaggina si deve considerare il rapporto qualità-prezzo secondo le indicazioni tecniche sulla qualità. Ove le offerte siano tutte in aumento rispetto al prezzo massimo prefissato non si dà luogo all'aggiudicazione e gli atti vengono rimessi al comitato per le determinazioni che questo riterrà opportune. Della fase di apertura delle buste, dell'aggiudicazione e della eventuale non aggiudicazione deve essere redatto processo verbale, sottoscritto dai membri del comitato che presenziano all'apertura delle buste e conservato agli atti del comitato.

3. Il presidente, o altro membro delegato dal comitato, provvede a verificare la regolarità della fornitura o del servizio. Nel caso siano riscontrate irregolarità, difetti qualitativi o differenze quantitative all'immediata contestazione per iscritto alla controparte e alla liquidazione del corrispettivo solo per la parte non contestata.

Art. 13.

Gestione finanziaria dell'ATC

1. Il comitato di gestione dell'ATC redige, sulla base dello schema approvato dalla competente struttura della giunta regionale, il bilancio e il rendiconto dell'ATC tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 14.

2. L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

3. Le entrate dell'ATC sono classificate nelle seguenti categorie:

- a) quote versate dai cacciatori iscritti all'ATC;
- b) finanziamento della provincia quale contributo per le spese di funzionamento, in proporzione al numero dei cacciatori iscritti;
- c) finanziamento della provincia per i progetti approvati e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale;
- d) finanziamento della provincia quale contributo per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio venatorio;
- e) finanziamento della provincia per i contributi a favore dei proprietari o conduttori di fondi inclusi nell'ATC per la realizzazione di programmi di gestione faunistico-ambientali.

4. Le spese per il funzionamento dell'ATC sono classificate ed hanno separata imputazione a seconda che riguardino le seguenti categorie:

- a) spese per prestazioni professionali;
- b) spese per il funzionamento organizzativo inerenti la sede;
- c) spese di gestione, quali quelle per l'acquisizione e l'utilizzazione di strumenti e mezzi tecnici;
- d) spese per i componenti il comitato, quali i gettoni di presenza, entro i limiti prefissati dalla provincia, e i rimborsi per le spese connesse all'adempimento delle funzioni.

Art. 14.

Rendicontazione del comitato di gestione dell'ATC alla provincia

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il comitato di gestione dell'ATC trasmette alla provincia il bilancio consuntivo, il rendiconto delle spese relative all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché una relazione specifica relativa agli interventi svolti con i fondi di cui all'art. 13, comma 3, lettera a).

2. In caso di inadempienza la provincia invita il comitato a presentare la documentazione entro i successivi quindici giorni. Decorso tale termine la provincia dispone la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti in corso, nonché il rimborso di quelli già erogati, fatte salve le eventuali altre azioni per la tutela dell'interesse dell'amministrazione.

3. Al rendiconto deve essere allegata la relazione del sindaco revisore.

4. Qualora l'erogazione degli stati di avanzamento di un progetto interessi più esercizi, le attività relative dovranno essere rendicontate per la parte di spesa relativa all'anno di riferimento.

Art. 15.

Sindaco revisore dell'ATC

1. Per ogni ATC è nominato dalla provincia un sindaco revisore dei conti scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, i cui compiti e doveri sono quelli definiti dall'art. 2403 del codice civile.

2. Il sindaco revisore resta in carica per un triennio e può essere revocato in caso di assenza a più di due sedute di verifica consecutive.

3. Il trattamento economico annuo lordo massimo attribuibile al revisore dei conti a carico dell'ATC deve essere compreso tra 250,00 euro e 1.600,00 euro.

Art. 16.

Commissione tecnica regionale

1. Al fine di garantire la piena funzionalità dei comitati di gestione degli ATC è istituita la commissione tecnica regionale composta dai Presidenti degli ATC, da un funzionario per ciascuna provincia e da un funzionario della Regione, competenti in materia di tutela della fauna omeoterma e di attività venatoria, designati dalle rispettive amministrazioni e nominati dalla giunta regionale.

2. Il funzionario della Regione presiede la commissione.

3. La commissione si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del presidente, che ne redige l'ordine del giorno.

4. La commissione può essere riunita anche su richiesta di una provincia o da almeno tre presidenti di ATC.

5. Ai lavori della commissione possono partecipare i rappresentanti regionali designati dalle organizzazioni e dalle associazioni rappresentate nei comitati di gestione.

6. La commissione ha il compito di:

- a) verificare lo stato di attuazione delle disposizioni del titolo II;
- b) definire, su richiesta, modalità operative idonee a superare eventuali problemi tecnici ed individuare misure idonee a garantire l'uniforme e positivo svolgimento dei compiti dei comitati di gestione.

Capo II

ACCESSO AGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC)

Art. 17.

Indice di densità venatoria

1. Il rapporto cacciatore/superficie agro-silvo-pastorale del comprensorio espressa in ettari è fissato in 1/13, tenuto conto delle esigenze di riequilibrio delle presenze venatorie.

2. Per il territorio dell'Isola d'Elba l'indice di densità di cui al comma 1 è riferito alla sola superficie destinata alla caccia.

3. In ogni ATC è garantito, tenuto conto delle norme del presente regolamento, l'accesso ad un numero di cacciatori determinato sulla base dell'indice di densità di cui al comma 1.

4. Il comitato di gestione dell'ATC può ammettere, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 3 della legge regionale n. 3/1994, un numero di cacciatori superiore a quello risultante dall'applicazione dell'indice di densità di cui al comma 1, purché siano accertate, mediante stime, modificazioni positive delle popolazioni animali selvatiche. Il comitato dà comunicazione alla provincia e alla giunta regionale di tali decisioni.

Art. 18.

ATC di residenza venatoria e modalità di iscrizione

1. Ogni cacciatore ha diritto ad un proprio ambito territoriale di caccia denominato, una volta accordata l'iscrizione, ATC di residenza venatoria.

2. I cacciatori residenti nel comune di Firenze hanno diritto all'iscrizione in un ATC tra quelli presenti nella provincia di Firenze.

3. La prima iscrizione all'ATC di residenza venatoria avviene su domanda del cacciatore all'ATC prescelto ed è convalidata con il pagamento della relativa quota.

4. Ogni anno, salvo quanto previsto all'art. 22, l'iscrizione all'ATC di residenza venatoria è confermata con il pagamento della quota di iscrizione, che deve essere effettuata entro il 15 maggio.

5. La caccia anticipata alla selvaggina migratoria, prevista dall'art. 30, comma 6 della legge regionale n. 3/1994, può essere esercitata esclusivamente nell'ATC di residenza venatoria.

Art. 19.

Criteri di ammissione all'ATC di residenza venatoria

1. All'ATC di residenza venatoria sono ammessi di diritto, anche in deroga all'indice di densità di cui all'art. 17, comma 1:

a) i cacciatori che hanno la residenza anagrafica in uno dei comuni del comprensorio;

b) i proprietari o conduttori di fondi inclusi nel comprensorio e aventi superficie non inferiore a 3 ettari. In questi casi alla domanda deve essere allegata la certificazione registrata attestante il titolo di godimento e l'estensione del fondo. Non costituiscono titoli idonei gli atti di comodato a titolo gratuito e i contratti di affitto rilasciati a più richiedenti, se non corrispondenti ad un numero di ettari pari ad almeno tre per ciascuno dei contraenti;

c) i cacciatori residenti nel comune di Firenze nell'ATC della provincia prescelto.

2. Nel caso in cui le richieste di iscrizione all'ATC superino il numero dei cacciatori ammissibili in base all'indice di densità di cui all'art. 17, comma 1, il comitato di gestione redige una graduatoria dei richiedenti sulla base dei seguenti requisiti, per ciascuno dei quali è attribuito uno specifico punteggio, e procede per sorteggio in caso di parità:

a) residenza nei comuni toscani ad alta densità venatoria, individuati sulla base di una densità abitativa pari o superiore ad un cittadino residente ogni 1.000 metri quadrati e con un rapporto tra superficie agro-silvo-pastorale e numero di cacciatori residenti uguale o inferiore a 2 ettari per cacciatore (punti 5);

b) residenza nella provincia in cui è ricompreso l'ATC (punti 5);

c) residenza in comuni toscani confinanti con il comprensorio nei quali è ricompreso l'ATC (punti 5);

d) nascita in un comune ricadente nel comprensorio nel quale è ricompreso l'ATC (punti 1);

e) sede lavorativa in un comune ricadente nel comprensorio nel quale è ricompreso l'ATC (punti 5).

Art. 20.

Secondo ATC e modalità di iscrizione

1. Ogni cacciatore può chiedere l'iscrizione ad un altro ATC diverso da quello di residenza venatoria, denominato secondo ATC.

2. L'iscrizione al secondo ATC comporta la rinuncia alla fruizione della mobilità di cui all'art. 26.

3. La prima iscrizione al secondo ATC avviene su domanda del cacciatore all'ATC prescelto ed è convalidata con il pagamento della relativa quota.

4. Ogni anno l'iscrizione al secondo ATC è confermata con il pagamento della quota di iscrizione, che deve essere effettuata entro il 15 maggio.

5. Anche l'iscrizione al secondo ATC deve essere riportata sul tesserino venatorio di cui all'art. 28, comma 9 della legge regionale n. 3/1994.

Art. 21.

Criteri di ammissione al secondo ATC

1. L'iscrizione al secondo ATC è accordata dal comitato di gestione, subordinatamente all'accoglimento delle richieste di iscrizione come residenza venatoria, nel rispetto dell'indice di densità di cui all'art. 17, comma 1, ed avviene con le stesse modalità e criteri previsti per l'iscrizione all'ATC di residenza venatoria, ove compatibili.

2. Nel secondo ATC, nel caso lo stesso risulti saturo al termine della stagione venatoria precedente secondo l'indice di densità di cui all'art. 17, comma 1, i cacciatori che intendono praticare la caccia al cinghiale in battuta o la caccia di selezione agli ungulati effettuano tali forme di caccia in via esclusiva. I soggetti ammessi a tali forme esclusive di caccia non agiscono sull'indice di densità di cui all'art. 17, comma 1 ed hanno una riduzione del 50 per cento della quota di iscrizione all'ATC.

Art. 22.

Iscrizione ad un ATC diverso da quello dell'anno precedente

1. Ogni anno, nel periodo compreso tra il 10 e il 31 marzo, i cacciatori possono richiedere l'iscrizione ad un ATC diverso da quello dell'anno precedente.

2. L'iscrizione all'ATC prescelto è accordata dal comitato di gestione, nel rispetto dell'indice di cui all'art. 17, comma 1, ed avviene con le stesse modalità e criteri previsti per l'iscrizione all'ATC di residenza venatoria, ove compatibili, dando priorità alle domande di residenza venatoria.

3. I cacciatori non accolti ai sensi del comma 2 si intendono riassegnati all'ATC di provenienza, ovvero sono legittimati, entro il 1° maggio, a richiedere l'iscrizione in altro ATC non saturo. In tal caso l'iscrizione all'ATC prescelto è accordata dal comitato entro il 10 maggio.

Art. 23.

Cacciatori provenienti da altre regioni

1. I cacciatori provenienti da altre regioni possono chiedere l'iscrizione ad un solo ATC della Toscana.

2. In ogni ATC il numero complessivo di cacciatori ammissibili sulla base dell'indice di cui all'art. 17, comma 1, tenuto conto degli accordi tra la Regione Toscana e le altre regioni, è aumentato fino al 4 per cento riservando tale quota ai cacciatori non residenti in Toscana che ne richiedono l'iscrizione.

3. Il comitato di gestione dell'ATC può aumentare la percentuale di cui al comma 2 di un ulteriore 2 per cento da utilizzare negli accordi diretti con ATC di altre Regioni.

4. Il comitato di gestione può derogare alla percentuale di cui al comma 2 per i cacciatori che intendono esercitare in via esclusiva la caccia al cinghiale in battuta.

5. Le domande di iscrizione dei cacciatori provenienti da altre regioni sono presentate a mezzo lettera raccomandata al comitato di gestione dell'ATC prescelto nel periodo compreso tra il 1° e il 30 aprile. Il comitato decide in merito all'iscrizione in base ai seguenti criteri, per ciascuno dei quali è attribuito uno specifico punteggio, e procede per sorteggio in caso di parità:

a) nascita in un comune ricadente nel comprensorio in cui è ricompreso l'ATC (punti 4);

b) sede lavorativa in un comune ricadente nel comprensorio in cui è ricompreso l'ATC (punti 5);

c) residenza in comune confinante con l'ATC (punti 3);

d) diritto di proprietà, anche del coniuge e di parenti fino al secondo grado, su immobili di civile abitazione (punti 3).

6. L'iscrizione ad un ATC della Toscana come residenza venatoria presuppone la rinuncia all'ATC di residenza della propria Regione e consente la caccia in mobilità di cui all'art. 29.

7. I cacciatori residenti nella Repubblica di San Marino, sulla base dei rapporti di reciprocità derivanti dalla convenzione italo-sanmarinese in materia di caccia, nonché i cacciatori residenti negli stati dell'Unione europea sono equiparati ai cacciatori provenienti da altre regioni italiane.

Art. 24.

Ridefinizione degli ATC

1. Le province, al fine di una più efficace programmazione e gestione del territorio, provvedono entro i termini fissati dall'art. 9, comma 8 della legge regionale n. 3/1994, a trasmettere alla Regione le ripermutazioni dei comprensori ritenute opportune.

2. Nei casi in cui la ridefinizione dei comprensori comporti un aumento del numero degli ATC, i cacciatori già iscritti all'ATC originario hanno diritto all'iscrizione ad uno degli ATC derivati per suddivisione, e conservano la facoltà di caccia sull'intero territorio dell'ATC originario per la durata della stagione venatoria in corso o successiva.

Art. 25.

ATC saturi

1. In presenza di comprensori confinanti, i comitati di gestione degli ATC sul cui territorio la densità degli iscritti risulti superiore all'indice di densità di cui all'art. 17, comma 1, possono attuare con i comitati degli ATC contigui forme di gestione concordata finalizzata anche all'interscambio dei cacciatori.

2. Le forme di gestione concordata di cui al comma 1 non possono superare, per ogni cacciatore, le venticinque giornate annue, comprensive di eventuali giorni di apertura anticipata.

3. Le forme di gestione concordata di cui al comma 1 devono prevedere le eventuali quote aggiuntive a carico dei cacciatori che usufruiscono dell'interscambio, nonché le modalità di utilizzazione delle quote stesse.

4. Negli ATC saturi il comitato di gestione può accogliere ulteriori cacciatori toscani fino ad un massimo del 2 per cento dei cacciatori ammissibili.

5. L'ammissione ai sensi del comma 4 ha validità per una sola stagione venatoria e ogni anno può essere ripresentata domanda di ammissione.

Art. 26.

Caccia in mobilità dei cacciatori toscani

1. A partire dal 1° ottobre di ogni anno i cacciatori possono esercitare la caccia in un ATC diverso da quello di residenza venatoria utilizzando il sistema regionale di prenotazione di cui all'art. 30, con le seguenti possibilità:

a) venti giornate di caccia alla selvaggina migratoria e alle specie ungulate per tutti i cacciatori;

b) cinque giornate di caccia alla selvaggina stanziale non di specie ungulate, previo pagamento di una quota annuale di 26,00 euro per tutti i cacciatori;

c) cinque giornate di caccia alla selvaggina stanziale non di specie ungulate per i cacciatori residenti in province in cui il rapporto cacciatore/territorio risulti inferiore all'indice di densità di cui all'art. 17, comma 1, previo pagamento di una ulteriore quota di 26,00 euro.

2. In deroga al principio di rinuncia alla fruizione della mobilità di cui all'art. 20, comma 2, i cacciatori iscritti al secondo ATC e residenti in province in cui il rapporto cacciatore territorio risulti inferiore all'indice di densità di cui all'art. 17, comma 1, possono usufruire per la sola caccia alla selvaggina migratoria e alle specie ungulate di dieci giornate di caccia in un ATC diverso da quello di residenza e dal secondo ATC, utilizzando il sistema regionale di prenotazione di cui all'art. 30.

Art. 27.

Determinazione dei parametri di ammissione alla caccia in mobilità alla selvaggina migratoria e alle specie stanziali

1. Per la caccia in mobilità alla selvaggina migratoria, a ciascun ATC può accedere giornalmente un numero di cacciatori pari alla differenza tra il numero di cacciatori ammissibili sulla base dell'indice di densità di cui all'art. 17, comma 1 ed il totale risultante dalla somma dei cacciatori iscritti come ATC di residenza venatoria e come secondo ATC. È comunque giornalmente garantita la caccia in mobilità ad un numero di cacciatori pari al 5 per cento del numero dei cacciatori ammissibili in base all'indice di densità di cui all'art. 17, comma 1.

2. Le prenotazioni per le forme di caccia alle specie ungulate non agiscono sul parametro di cui al comma 1.

3. Per la caccia in mobilità alle specie stanziali, a ciascun ATC può accedere giornalmente un numero di cacciatori pari allo 0,5 per cento degli aventi diritto all'accesso all'ATC.

4. Il comitato di gestione dell'ATC può aumentare la percentuale di cui al comma 3 fino al 3 per cento.

5. Negli ATC non saturi la percentuale minima dello 0,5 per cento è aumentata della differenza fra il numero di cacciatori ammissibili e i cacciatori iscritti all'ATC.

Art. 28.

Mobilità dei cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso con richiami vivi in via esclusiva

1. I cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso con richiami vivi in via esclusiva possono esercitare tale attività in un ATC diverso da quello di residenza venatoria, senza utilizzare il sistema regionale di prenotazione di cui all'art. 30, a partire dal primo giorno utile di caccia.

2. I cacciatori di cui al comma 1 non agiscono sull'indice di densità di cui all'art. 17, comma 1 e hanno una riduzione del 50 per cento della quota di partecipazione fissata dai comitati di gestione ai sensi dell'art. 13, comma 8 della legge regionale n. 3/1994.

3. I cacciatori di cui al comma 1 possono svolgere dieci giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo negli ATC toscani a partire dal 1° ottobre utilizzando il sistema di prenotazione di cui all'art. 30.

Art. 29.

Mobilità dei cacciatori non residenti in Toscana

1. A partire dal 1° ottobre di ogni anno è consentito ai cacciatori non residenti in Toscana, con il sistema regionale di prenotazione di cui all'art. 30 e tenuto conto degli accordi fra la Regione Toscana e le altre regioni, in particolare con quelle confinanti, l'accesso giornaliero per la caccia alla migratoria da appostamento o per la caccia agli ungulati, secondo le norme di cui al titolo VI.

2. Il numero massimo giornaliero dei cacciatori ammissibili non può essere superiore al 5 per cento del numero complessivo dei cacciatori ammissibili in ogni ATC in base all'indice di densità di cui all'art. 17, comma 1.

3. La giunta regionale, nell'ambito degli accordi di cui al comma 1 ed a condizione che questi garantiscano analoghi trattamenti per i cacciatori toscani, fissa annualmente le quantità, le modalità di accesso, le forme di caccia e le quote di partecipazione.

4. I cacciatori non residenti in Toscana presentano alla competente struttura della giunta regionale, a mezzo lettera raccomandata, nel periodo compreso tra il 10 al 31 maggio, richiesta di attribuzione del codice personale per l'accesso al sistema regionale di prenotazione di cui all'art. 30. I codici personali assegnati sono validi anche per le stagioni venatorie successive.

Art. 30.

Sistema di prenotazione regionale

1. La competente struttura della giunta regionale disciplina con proprio atto le modalità di accesso al sistema regionale per la prenotazione di giornate di caccia in mobilità e lo rende noto con idonee forme di pubblicità.

TITOLO III

ALLEVAMENTO E DETENZIONE DI FAUNA SELVATICA

Capo I

ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA PER FINI DI RIPOPOLAMENTO

Art. 31.

Istituzione degli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento

1. L'istituzione di un allevamento di fauna selvatica per fini di ripopolamento è soggetta ad autorizzazione della provincia.

2. Il titolare di un'impresa agricola istituisce l'allevamento di cui al comma 1 previa comunicazione alla provincia.

3. Alla domanda di autorizzazione o alla comunicazione deve essere allegato il piano produttivo indicante la localizzazione dell'allevamento, la quantità delle specie allevate, le strutture di dotazione e le tecniche di allevamento.

Art. 32.

Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento

1. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento sono destinati alla produzione di specie tipiche nazionali per uso venatorio.

2. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento sono segnalati lungo il confine delle recinzioni perimetrali, secondo le modalità dell'art. 26 della legge regionale n. 3/1994, con tabelle che recano la scritta «Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento - Divieto di caccia».

3. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento che hanno una recinzione inferiore ai 3 ettari possono avere una fascia di rispetto di 100 metri, nella quale è vietata la caccia vagante.

4. Negli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento:

a) devono essere utilizzate specifiche strutture ed impianti di allevamento (incubatrici, parchetti, voliere, ecc.);

b) deve essere mantenuta una densità di capi limitata, secondo i rapporti minimi fissati dall'INFS e di seguito indicati:

1) per il fagiano: dai trenta ai sessanta giorni 0,5 metri quadri/capo, oltre i sessanta giorni 1 metro quadro/capo;

2) per le pernici: dai trenta ai sessanta giorni 0,25 metri quadri/capo, oltre i sessanta giorni 1 metro quadro/capo;

3) per le lepri in recinto: 100 metri quadri/capo;

4) per gli ungulati in recinto: 5.000 metri quadri/capo.

5. L'allevamento per fini di ripopolamento di tutte le specie selvatiche è soggetto alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia sanitaria.

6. Il titolare dell'allevamento di fauna selvatica per fini di ripopolamento deve tenere un apposito registro, vidimato dalla provincia, nel quale sono indicati:

a) il numero di riproduttori e loro origine;

b) la natalità;

c) la mortalità;

d) le cessioni;

e) gli eventi patologici significativi;

f) i controlli sanitari ed amministrativi eseguiti.

7. Per la lepri in recinto i dati di cui al comma 6, lettere b) e c) possono non essere indicati.

Art. 33.

Allevamenti di ungulati per fini di ripopolamento

1. Tutti i capi ungulati devono essere marcati con contrassegni numerati inamovibili approvati dalla provincia e registrati prima della cessione sul registro di cui all'art. 32, comma 6, sul quale sono riportati gli estremi del modello 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).

2. Negli allevamenti per fini di ripopolamento di ungulati gli impianti sono localizzati preferibilmente su terreni permeabili, non proclivi al dissesto e sono dotati di recinzioni per evitare la fuoriuscita degli animali.

Art. 34.

Vendita della fauna selvatica degli allevamenti per fini di ripopolamento

1. La fauna selvatica degli allevamenti per fini di ripopolamento è venduta accompagnata da idonea certificazione sanitaria rilasciata dall'Azienda unità sanitaria locale (azienda USL) di competenza.

Capo II

DETEZIONE E ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A FINI ORNAMENTALI ED AMATORIALI. DETENZIONE E UTILIZZAZIONE DEI RICHIAMI VIVI.

Art. 35.

Detenzione di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali

1. La detenzione di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali è soggetta ad autorizzazione della provincia.

Art. 36.

Istituzione di allevamento di fauna selvatica autoctona a fini amatoriali ornamentali e per il mantenimento di tradizioni locali

1. L'istituzione di allevamenti di fauna selvatica autoctona a fini amatoriali, ornamentali e per il mantenimento di tradizioni locali è soggetta ad autorizzazione della provincia.

2. Il titolare di un'impresa agricola istituisce l'allevamento di cui al comma 1 previa comunicazione alla provincia.

3. Nella domanda di autorizzazione o nella comunicazione sono indicati l'elenco delle specie allevate e la sede dell'allevamento.

Art. 37.

Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica autoctona a fini amatoriali ornamentali e per il mantenimento di tradizioni locali

1. Negli allevamenti di fauna selvatica autoctona a fini amatoriali, ornamentali e per il mantenimento di tradizioni locali:

a) non possono essere detenuti più di sei riproduttori per ogni specie allevata;

b) non possono essere allevate specie ungulate.

2. Il titolare dell'allevamento deve tenere un apposito registro, vidimato dalla provincia, nel quale sono indicati la specie, il sesso, la destinazione e l'utilizzazione dei soggetti prodotti e, in caso di cessione, i nominativi dei destinatari.

Art. 38.

Utilizzo delle specie allevate negli allevamenti di fauna selvatica autoctona a fini amatoriali, ornamentali e per il mantenimento di tradizioni locali.

1. Oltre che per le finalità specifiche dell'allevamento, i soggetti allevati, accompagnati da idonea certificazione sanitaria rilasciata dalla azienda U.S.L. di competenza, possono essere utilizzati, previa autorizzazione dell'ATC e della provincia, anche per il ripopolamento.

Art. 39.

Istituzione di allevamenti di uccelli canori

1. Coloro che intendono esercitare l'attività di allevamento a scopo ornamentale e amatoriale di uccelli canori appartenenti a specie selvatiche autoctone devono essere iscritti alla Federazione ornitocoltori italiani (FOI).

2. L'istituzione di un allevamento a scopo ornamentale e amatoriale di uccelli canori appartenenti a specie selvatiche autoctone è soggetto ad autorizzazione della provincia.

3. Il titolare di un'impresa agricola istituisce l'allevamento di cui al comma 1, previa comunicazione alla provincia.

4. Nella domanda di autorizzazione o nella comunicazione sono indicati le specie allevate, i soggetti destinati alla riproduzione, la loro provenienza e la sede dell'allevamento.

5. Il provvedimento di autorizzazione indica il numero di matricola dell'allevatore. Il numero di matricola corrisponde al numero del registro nazionale allevatori (RNA).

Art. 40.

Disciplina degli allevamenti di uccelli canori

1. Negli allevamenti di uccelli canori tutti i soggetti presenti devono portare alla zampa un anello inamovibile.

2. L'anello deve avere il diametro indicato, per ogni specie, dalla commissione tecnica nazionale della FOI e deve riportare il numero di matricola dell'allevatore, l'anno di nascita ed il numero di individuazione del soggetto.

3. In caso di vendita dei soggetti allevati, all'acquirente deve essere rilasciata una ricevuta-certificato di provenienza su modulo numerato e vidimato dalla provincia. Il modulo, compilato in duplice copia (una per l'allevatore e una per l'acquirente), deve riportare la specie, il numero di anello, il nominativo dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione dell'allevamento.

Art. 41.

Utilizzo degli uccelli allevati negli allevamenti di uccelli canori

1. Oltre che per le finalità specifiche dell'allevamento, i soggetti allevati, se appartenenti alle specie previste dalla normativa vigente, possono essere usati come richiami vivi.

2. Alle manifestazioni omoitologiche che si svolgono in Toscana possono partecipare anche espositori provenienti da altre regioni o dagli stati dell'Unione europea in possesso di autorizzazioni rilasciate dalle autorità del luogo di provenienza.

Art. 42.

Istituzione di allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami vivi

1. Gli allevamenti di uccelli, appartenenti alle specie cacciabili, da utilizzarsi come richiami vivi, sono soggetti ad autorizzazione della provincia.

2. Il titolare di un'impresa agricola istituisce l'allevamento di cui al comma 1 previa comunicazione alla provincia.

3. Nella domanda di autorizzazione o nella comunicazione sono indicati la sede dell'allevamento, l'elenco delle specie allevate, il numero complessivo dei riproduttori e la loro provenienza.

4. Il titolare dell'allevamento deve registrare, entro ventiquattro ore, la nascita, la morte e la cessione dei capi su apposito registro vidimato annualmente dalla provincia. Entro il 31 dicembre di ogni anno il registro deve essere riconsegnato alla provincia per la vidimazione.

5. In caso di vendita dei soggetti allevati, all'acquirente è rilasciata una ricevuta-certificato di provenienza su modulo numerato e vidimato dalla provincia, il modulo, compilato in duplice copia (una per l'allevatore e una per l'acquirente), deve riportare la specie, il nominativo dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione dell'allevamento.

Art. 43.

Modalità di trasporto, di utilizzo e di detenzione degli uccelli da richiamo per l'attività venatoria e per la partecipazione a mostre e fiere

1. Il trasporto, l'utilizzo e la detenzione degli uccelli da richiamo per l'attività venatoria e per la partecipazione a mostre e fiere sono effettuati:

a) per le specie allodola e per le altre specie di analoghe dimensioni, con gabbie tradizionali di legno o di materiale plastico, lunghe 20 centimetri, larghe 15 centimetri, alte 20 centimetri e aventi il fondo formato anche da barrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare;

b) per le specie merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello e per le altre specie di analoghe dimensioni, con gabbie tradizionali di legno o di materiale plastico aventi gli spigoli arrotondati, lunghe 30 centimetri, larghe 25 centimetri, alte 25 centimetri e aventi il fondo formato anche da barrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare;

c) per le specie pavoncella e colombaccio, con ceste o cassette, aventi il tetto in tela, la dimensione rapportata al numero dei soggetti trasportati e l'altezza non inferiore a 40 centimetri.

2. Per il trasporto delle specie di cui al comma 1, lettere a) e b) possono essere utilizzate anche ceste o cassette aventi tetto in tela, la dimensione rapportata al numero di soggetti trasportati e l'altezza non inferiore a 25 centimetri. Ogni cesta o cassetta non deve contenere più di dieci soggetti.

Art. 44.

Detenzione di uccelli da richiamo

1. La detenzione di uccelli da richiamo, sia di cattura che di allevamento, è certificata dalla documentazione in possesso del cacciatore.

TITOLO IV

CATTURA DI UCCELLI A SCOPO DI RICHIAMO

Capo I

CATTURA DI UCCELLI A SCOPO DI RICHIAMO

Art. 45.

Impianti per la cattura dei richiami vivi

1. L'attività di cattura di uccelli finalizzata alla costituzione del patrimonio dei richiami vivi è effettuata esclusivamente negli impianti autorizzati dalla Regione.

2. L'autorizzazione dell'impianto è rilasciata alla provincia richiedente previo parere dell'INFS.

Art. 46.

Posizione degli impianti

1. Gli impianti di cattura sono collocati preferibilmente in aree soggette a divieto di caccia.

2. Gli impianti collocati in zone non vietate alla caccia devono avere intorno ad essi una zona di protezione con divieto di caccia di almeno 300 metri. Il divieto deve essere segnalato a cura delle province con l'apposizione di tabelle recanti la scritta: «Provincia di ... - Impianto di cattura - Divieto di caccia».

3. In presenza di particolari condizioni ambientali, logistiche e morfologiche che lo consentono, possono essere accordate deroghe al divieto di cui al comma 2, da concordare con l'INFS sulla base di specifiche motivazioni ed idonea documentazione. In ogni caso la zona di protezione non può essere inferiore ai 200 metri dall'impianto.

Art. 47.

Tipologia degli impianti di cattura

1. Gli impianti di cattura si suddividono in fissi e mobili, a reti verticali e a reti orizzontali.

2. Gli impianti di cattura a reti verticali utilizzano reti a tramaglio o di tipo mist-net.

3. Gli impianti di cattura a reti orizzontali utilizzano reti semplici e possono essere muniti per il loro funzionamento soltanto di dispositivi a scatto, attivati manualmente o meccanicamente.

4. Le reti di cui ai commi 2 e 3 devono essere costituite da doppio filo ritorto e avere dimensioni non inferiori a 20 millimetri per l'allo-dola, non inferiori a 32 millimetri per i turdidi e non inferiori a 50 millimetri per pavoncella e colombaccio. Nel caso di impianti per la cattura contemporanea di uccelli di taglia diversa si utilizza la rete con maglia adatta per la specie più piccola.

Art. 48.

Convenzioni per la gestione degli impianti di cattura ed esame di idoneità del personale addetto

1. Le province per la gestione degli impianti di cattura possono stipulare apposite convenzioni con i soggetti che abbiano ottenuto l'idoneità ad esercitare l'attività di cattura dall'INFS.

2. Le convenzioni sono stipulate sulla base dei protocolli di gestione di cui all'art. 49 prioritariamente con i proprietari degli impianti.

3. L'esame di idoneità ad esercitare attività di cattura è effettuato dall'INFS presso la propria sede o presso una sede individuata dalla Regione o dalla provincia e concordata con l'Istituto stesso.

4. I soggetti interessati a sostenere l'esame di idoneità per la cattura di uccelli a fini di richiamo presentano una domanda entro il 31 dicembre alla provincia in cui intendono operare. La provincia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, trasmette all'INFS le istanze ricevute per la predisposizione del calendario degli esami di idoneità.

Art. 49.

Protocolli di gestione

1. I protocolli di gestione degli impianti contengono indicazioni di dettaglio, da riportare nelle rispettive schede tecniche predisposte dall'INFS, relative a:

a) denominazione e localizzazione dell'impianto (su cartografia in scala 1:25.000);

b) tipologia dell'impianto (roccolo, bresciana o bressana, copertone, paretaio, prodiria, ecc.);

c) struttura dell'impianto (fisso o mobile);

d) tipologia della rete (tramaglio, mist-net, reti semplici orizzontali);

e) dimensioni delle maglie delle reti impiegate;

f) individuazione (su cartografia in scala indicativa 1:100) delle strutture per la stabulazione degli uccelli catturati e degli eventuali alloggiamenti del personale;

g) indicazione del numero dei richiami vivi utilizzati nell'impianto;

h) lunghezza e larghezza totale delle reti utilizzate (in metri lineari); nel caso di impianti con reti orizzontali le dimensioni sono calcolate a reti chiuse; nel caso di impianti misti sono indicate separatamente le misure delle reti verticali e di quelle orizzontali;

i) individuazione del personale addetto alla gestione all'impianto;

j) indicazione del periodo di attività dell'impianto;

k) eventuali modalità di controllo da parte della provincia e dell'INFS sull'attività dell'impianto;

l) modalità di disattivazione delle reti alla cessazione giornaliera dell'attività.

Art. 50.

Personale addetto alla gestione degli impianti di cattura

1. Il numero minimo di personale addetto al funzionamento di un impianto di cattura è:

a) due operatori negli impianti a reti verticali con più di 100 metri lineari di rete e negli impianti a reti orizzontali con più di una coppia di reti, nonché negli impianti misti che usano contemporaneamente reti verticali e orizzontali;

b) un operatore negli impianti di dimensioni inferiori a quelle di cui alla lettera a), in quelli in cui la dimensione lineare delle reti verticali in attività viene temporaneamente ridotta a non più di 100 metri e negli impianti a reti orizzontali che limitano in modo temporaneo l'attività ad una sola coppia di reti.

2. Ogni operatore può gestire più impianti, purché ciò non avvenga contemporaneamente ma in periodi o giorni diversi.

3. Per la gestione degli impianti i titolari di convenzione possono detenere fino a ottanta uccelli, con un massimo di venti uccelli di cattura per specie.

4. Per ogni impianto con strutture a reti verticali con più di 100 metri lineari di rete e per quelli a reti orizzontali con più di una coppia di reti, è consentito l'utilizzo di un numero di richiami pari a ottanta unità, con un massimo di venti unità di cattura per specie.

5. Per gli impianti di dimensioni inferiori a quelle del comma 4, che possono essere gestiti da un solo operatore, può essere utilizzato un numero massimo di quaranta richiami, con un massimo di venti unità di cattura per specie.

Art. 51.

Modalità di gestione degli impianti di cattura

1. Il periodo di attività negli impianti di cattura è compreso tra il 20 settembre e il 30 novembre. Deroghe al periodo indicato possono essere concesse previo parere dell'INFS.

2. L'attività di cattura si svolge da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto. Nelle ore notturne le reti devono essere rese inidonee alla cattura.

3. Gli operatori addetti all'impianto devono controllare le reti almeno ogni ora e più frequentemente in caso di condizioni atmosferiche avverse; l'operatore può chiudere le reti qualora le condizioni atmosferiche mettano in pericolo l'incolumità dei soggetti catturati.

4. Gli operatori devono tenere nel casello dell'impianto un raccoglitore contenente:

- a) il registro progressivo giornaliero a schede mobili degli esemplari catturati, ceduti o morti (doc. «1» colore bianco);
- b) la scheda riepilogo giornaliero a schede mobili (riepilogo giornaliero degli esemplari catturati) (doc. «2» colore grigio);
- c) il registro personale cessioni a schede mobili (doc. «3» colore giallo);
- d) l'eventuale scheda dei richiami (doc. «4» colore verde);
- e) il modulo di segnalazione di ricattura di uccelli inanellati (doc. «5» colore azzurro).

4. Negli appositi registri gli operatori annotano:

- a) gli uccelli catturati;
- b) gli uccelli catturati deceduti;
- c) gli uccelli inanellati ricatturati.

5. Nel caso di ricattura di uccelli inanellati per lo studio delle migrazioni l'operatore dell'impianto provvede alla lettura della dicitura riportata sull'anello, riportandola su apposito modulo, che invia all'INFS dandone notizia alla provincia. Effettuate le rilevazioni i soggetti sono liberati.

6. I richiami utilizzati nell'impianto non possono essere accecati, mutilati o legati per le ali. Analoghe prescrizioni valgono per gli zimbelli, il cui uso è consentito a condizione che siano semplicemente imbracati.

7. La struttura e la gestione dei locali di stabulazione degli uccelli catturati devono essere idonee ad assicurare le necessarie condizioni igienico-sanitarie (ventilazione, temperatura, umidità, pulizia e disinfezione periodica, ecc.).

Art. 52.

Contingente catturabile a fini di richiamo

1. La competente struttura della giunta regionale, previo parere dell'INFS e sulla base delle liste di prenotazione per la cessione dei richiami vivi di cui all'art. 53, comma 9, stabilisce annualmente il contingente catturabile suddiviso per specie e per impianto, ripartendo il quantitativo fra le varie province sulla base del numero e delle tipologie degli impianti autorizzati.

2. L'attività di cattura è interrotta al raggiungimento del quantitativo stabilito per ogni singola specie.

Art. 53.

Cessione degli uccelli catturati a fini di richiamo

1. Tutti i soggetti catturati devono essere registrati subito dopo la cattura e, comunque, prima di essere trasferiti.

2. La vendita a qualsiasi titolo degli uccelli di cattura utilizzati a fini di richiamo è vietata.

3. I richiami di cattura possono essere ceduti con le modalità indicate nei commi 6, 7 e 8.

4. Le richieste dei richiami vivi di cattura, comprese quelle relative a soggetti da sostituire perché non idonei, conformi al modello-tipo predisposto dalla competente struttura della giunta regionale, sono presentate dai cacciatori alla provincia di residenza entro il 20 maggio di ogni anno.

5. Le richieste di cui al comma 4 hanno validità annuale e possono essere ripresentate negli anni successivi.

6. La provincia predispone, entro il 31 maggio di ogni anno, liste di prenotazione per la cessione dei richiami vivi, accordando, in ogni caso, priorità nella cessione ai cacciatori che hanno optato per l'esercizio venatorio in via esclusiva da appostamento fisso ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 3/1994.

7. La cessione avviene previo versamento su apposito conto corrente intestato alla provincia dell'importo fissato annualmente per ciascuna specie dalla struttura competente della giunta regionale.

8. La cessione dei soggetti catturati è di norma effettuata presso il luogo di stabulazione degli impianti di cattura dalle ore diciotto alle ore venti; comunque ed in via eccezionale non prima delle ore quindici, ad opera dell'operatore.

9. Entro il 31 maggio di ogni anno la provincia trasmette copia delle liste di cui al comma 6 alla competente struttura della giunta regionale per la determinazione del contingente di uccelli da catturare.

Art. 54.

Comodato e cessione dei richiami di cattura

1. I cacciatori che detengono richiami di cattura possono cederli in comodato gratuito ad altri cacciatori.

2. I cacciatori che detengono richiami di cattura, qualora cessino l'attività venatoria, possono cederli ad altri cacciatori. In caso di decesso del detentore dei richiami, la cessione può avvenire ad opera di uno degli eredi.

3. Nei casi di cui al comma 2, se la cessione riguarda uccelli di cattura, i nuovi detentori danno comunicazione alla provincia entro dieci giorni.

Art. 55.

Relazione della provincia sulla gestione degli impianti di cattura

1. Al termine della stagione di cattura la provincia, sulla scorta dei dati risultanti dai registri forniti con apposita nota dal titolare della convenzione, redige una relazione sull'attività svolta da ogni singolo impianto e la invia all'INFS e alla Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Nella relazione sono indicati:

- a) la denominazione dell'impianto;
- b) il periodo di apertura dell'impianto;
- c) il numero di giornate effettive di attività dell'impianto;
- d) il quantitativo delle catture previste per ciascun impianto, suddiviso per specie;
- e) il quantitativo delle catture effettuate in ciascun impianto, suddiviso per specie;
- f) il numero di uccelli morti per cause accidentali, suddiviso per specie;
- g) il numero di uccelli catturati accidentalmente non appartenenti alle specie autorizzate;
- h) i controlli effettuati ed eventuali infrazioni rilevate;
- i) la data dell'eventuale chiusura anticipata dell'impianto e le relative motivazioni;
- j) altre informazioni giudicate rilevanti o richieste dalla Regione, anche a fini statistici.

Art. 56.

Rimborso delle spese di gestione degli impianti di cattura ai titolari delle convenzioni

1. La provincia provvede a rimborsare ai titolari delle convenzioni le spese di gestione dell'impianto.

2. Il rimborso è onnicomprensivo ed è pari al corrispettivo dell'importo delle quote di cessione dei soggetti catturati e consegnati.

Art. 57.

Vigilanza sull'attività negli impianti di cattura

1. Alla vigilanza sulle attività negli impianti di cattura provvedono i soggetti di cui all'art. 51 della legge regionale n. 3/1994.

TITOLO V
APPOSTAMENTI

Capo I

APPOSTAMENTI

Art. 58.

Appostamenti fissi

1. Costituiscono appostamento fisso di caccia, con o senza l'uso di richiami, tutti quei luoghi destinati alla caccia di attesa caratterizzati da un'apposita preparazione del sito e delle opere, in muratura o in altra solida materia saldamente infissa nel terreno.

2. Sono altresì considerati appostamenti fissi le botti in cemento o legno.

3. Gli appostamenti fissi si distinguono in:

a) appostamento fisso «alla minuta selvaggina» con l'uso di richiami vivi, costituito da un capanno di norma collocato a terra;

b) appostamento fisso per colombacci con l'uso di richiami vivi, costituito da un capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con lunghezza massima di 15 metri;

c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri con l'uso dei richiami vivi, costituito da un capanno collocato in acqua, in prossimità dell'acqua, sugli argini di uno specchio d'acqua o prato soggetto ad allagamento;

d) appostamento fisso senza richiami vivi, costituito da un capanno a terra, su acqua, su alberi o tralicci artificiali.

Art. 59.

Appostamenti temporanei

1. Costituiscono appostamento temporaneo di caccia, con o senza l'uso di richiami, tutti i momentanei e superficiali appostamenti di luoghi destinati all'attesa della selvaggina, effettuati utilizzando di norma capanni in tela o altro materiale artificiale o vegetale, che non comportino alcuna modifica di sito e non presentino alcun elemento di persistenza.

2. Sono altresì considerati appostamenti temporanei le zattere e le altre imbarcazioni, purché saldamente e stabilmente ancorate durante l'esercizio venatorio.

3. Per la costruzione degli appostamenti temporanei può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, purché appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente ed è vietato utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola.

4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria.

5. Gli appostamenti temporanei per la caccia di selezione agli ungulati possono essere lasciati in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo.

Art. 60.

Zone di impianto degli appostamenti

1. Le province nel piano faunistico-venatorio individuano le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

2. Le province possono altresì individuare zone che interessano tratti montani di crinale, già individuate in provvedimenti provinciali, in cui non possono essere collocati gli appostamenti di cui agli articoli 58 e 59 per la caccia alla selvaggina migratoria.

3. Agli appostamenti fissi con richiami vivi, già costituiti alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), non si applica, per la durata dei primi due piani faunistici, e comunque fino al termine della fruizione continuativa da parte di un unico titolare di autorizzazione, quanta indicato al comma 1.

Art. 61.

Distanze dagli appostamenti fissi «alla minuta selvaggina»

1. Nella costruzione degli appostamenti fissi «alla minuta selvaggina» devono essere rispettate le seguenti distanze:

a) 100 metri dagli appostamenti dello stesso tipo;

b) 100 metri dagli appostamenti fissi senza richiami vivi;

c) 100 metri da appostamenti fissi per colombacci con l'uso di richiami vivi;

d) 400 metri da appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri.

2. La provincia, su richiesta del comitato di gestione degli ATC, può modificare fino a 200 metri la distanza di cui al comma 1, lettera d).

Art. 62.

Distanze dagli appostamenti fissi per colombacci con richiami vivi

1. Nella costruzione degli appostamenti fissi per colombacci con richiami vivi devono essere rispettate le seguenti distanze:

a) 100 metri da appostamenti fissi «alla minuta selvaggina»;

b) 100 metri da appostamenti fissi senza richiami vivi;

c) 400 metri da appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri;

d) 700 metri da appostamenti dello stesso tipo.

2. La provincia, su richiesta del comitato di gestione dell'ATC, può, per la gestione di particolari territori, modificare fino a 350 metri la distanza di cui al comma 1, lettera d).

3. Le province possono autorizzare l'impianto di due capanni complementari compresi in un raggio di 25 metri dal capanno principale.

Art. 63.

Distanze dagli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri

1. Nella costruzione degli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri deve essere rispettata la distanza di 1.000 metri dagli appostamenti fissi di qualsiasi tipo.

2. La provincia, su richiesta del comitato di gestione dell'ATC, può, per la gestione di particolari territori, ridurre la distanza di cui al comma 1 a 400 metri.

3. Nelle aree allagate artificialmente, le province possono autorizzare, oltre all'appostamento principale, la costruzione di due capanni complementari. Nelle aree allagate superiori a 5 ettari possono essere autorizzati fino a quattro capanni complementari.

4. I capanni complementari possono essere collocati a distanza non inferiore a 80 metri dall'appostamento principale o da altri capanni complementari.

5. La presenza dell'acqua all'interno dei laghi artificiali deve essere assicurata per almeno dieci mesi all'anno, fatti salvi eventuali fenomeni di evaporazione naturale e provvedimenti di enti territoriali che ne impongano il prosciugamento.

6. Nei laghi artificiali e nelle altre aree allagate artificialmente è vietata qualsiasi predisposizione di sito diversa dai capanni autorizzati, ad eccezione degli argini di contenimento dell'acqua.

Art. 64.

Distanze dagli appostamenti fissi senza richiami vivi

1. Gli appostamenti fissi senza richiami vivi non possono essere collocati a distanza inferiore a 400 metri da qualsiasi altro appostamento fisso.

Art. 65.

Distanze dagli appostamenti temporanei

1. Nella costruzione degli appostamenti temporanei si devono rispettare le seguenti distanze:

a) 80 metri da appostamenti dello stesso tipo. La provincia, su richiesta del comitato di gestione dell'ATC, può ridurre tale distanza fino a 50 metri;

b) 200 metri da appostamenti fissi «alla minuta selvaggina»;

c) 100 metri da appostamenti fissi senza richiami vivi;

d) 100 metri da appostamenti fissi per colombacci; nel caso vengano utilizzati volantini o richiami vivi per la caccia al colombaccio la distanza è 200 metri;

e) 400 metri dagli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri.

Art. 66.

Norme generali sulle distanze degli appostamenti

1. Le distanze di cui agli articoli 61, 62, 63 e 64 sono misurate, ridotte all'orizzontale, dal centro del capanno o dal bordo dei laghi artificiali.

2. Nella fascia di confine con altre regioni la cui normativa preveda distanze fra appostamenti diverse da quelle previste, nel presente regolamento, le autorizzazioni sono rilasciate applicando la distanza minore fra quelle previste dalle normative delle regioni interessate.

3. Le distanze di cui agli articoli 61, 62, 63 e 64 non si applicano agli appostamenti fissi autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 67.

Distanze degli appostamenti da istituti faunistici

1. Nella costruzione di appostamenti fissi deve essere rispettata una distanza non inferiore a 400 metri dalle aree di divieto di caccia.

2. La provincia, su richiesta del comitato di gestione dell'ATC, può modificare fino a 200 metri la distanza di cui al comma 1.

3. Nella costruzione di appostamenti temporanei deve essere rispettata una distanza non inferiore a 100 metri, dalle aree di divieto di caccia.

4. Le distanze di cui ai commi 1 e 3 non si applicano ai fondi chiusi, alle zone di rispetto venatorio, alle foreste demaniali, ai divieti speciali di caccia istituiti ai sensi dell'art. 33 della legge regionale n. 3/1994, ai divieti di caccia che non hanno come fine la tutela e la salvaguardia della fauna selvatica e ai divieti di caccia posti in regioni confinanti.

5. La distanza di cui al comma 1 non si applica in caso di appostamenti fissi preesistenti alla istituzione delle aree di divieto.

Art. 68.

Autorizzazioni per gli appostamenti fissi

1. Gli appostamenti fissi sono soggetti ad autorizzazione della provincia.

2. Le province autorizzano appostamenti fissi di cui all'art. 58 in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989/1990.

3. Le province rilasciano prioritariamente l'autorizzazione ai cacciatori che hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 3/1994 privilegiando gli ultrasessantenni e i disabili.

4. L'autorizzazione all'appostamento fisso deve essere esibita al personale di vigilanza dal titolare o dai cacciatori autorizzati ad utilizzare l'appostamento.

5. Il titolare deve esporre all'interno del capanno principale e degli eventuali capanni complementari, le tabelle rilasciate dalla provincia recanti la scritta «Appostamento fisso di caccia n.».

6. L'autorizzazione può essere trasferita, su richiesta, dal titolare ad altra persona iscritta nell'elenco dei frequentatori dell'appostamento da almeno due anni, con priorità per gli ultrasessantenni e i disabili, previa richiesta scritta alla provincia competente.

Art. 69.

Autorizzazione per gli appostamenti fissi alla «minuta selvaggina»

1. Possono richiedere l'autorizzazione per gli appostamenti fissi di cui all'art. 58, comma 3, lettera a) i soggetti che hanno, optato per la forma di caccia di cui all'art. 28, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 3/1994.

2. Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati:

a) il consenso scritto del proprietario e del conduttore del fondo. Nel consenso devono essere indicati il comune, il foglio e la particella di ubicazione;

b) l'attestazione di avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale;

c) la planimetria in scala 1:10.000 o comunque nella scala disponibile presso la provincia, illustrante il punto nel quale viene collocato il capanno principale e i punti nei quali vengono collocati gli eventuali capanni complementari;

d) l'eventuale elenco dei frequentatori dell'appostamento;

e) la documentazione attestante l'effettuazione dell'opzione di cui all'art. 28, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 3/1994.

3. Le province rilasciano prioritariamente l'autorizzazione agli ultrasessantenni ed ai disabili.

Art. 70.

Autorizzazione per appostamenti fissi ai colombacci e ai palmipedi e trampolieri con richiami vivi

1. La provincia rilascia le autorizzazioni relative agli appostamenti fissi per colombacci e per palmipedi e trampolieri con l'uso di richiami vivi fino al raggiungimento del 70 per cento del numero di appostamenti disponibili.

2. Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati i documenti di cui all'art. 69, comma 2, lettere a), b), c) e d).

Art. 71.

Autorizzazione per appostamenti fissi senza richiami vivi

1. L'autorizzazione all'appostamento fisso senza richiami vivi è richiesta dai cacciatori iscritti all'ATC in cui è collocato l'appostamento.

2. Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati:

a) consenso scritto del proprietario e del conduttore del fondo;

b) consenso dell'ATC in cui è collocato l'appostamento;

c) ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale;

d) planimetria in scala 1:10.000 o comunque nella scala disponibile presso la provincia, in cui è evidenziato il punto nel quale viene collocato l'appostamento.

Art. 72.

Validità delle autorizzazioni per gli appostamenti fissi

1. L'autorizzazione per gli appostamenti fissi è valida per quattro anni dalla data di rilascio. Entro sessanta giorni dalla scadenza della validità l'interessato può chiedere il rinnovo dell'autorizzazione.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, l'autorizzazione decade.

3. Dopo il primo anno di validità il titolare deve, entro trenta giorni dalla scadenza annuale, inviare alla provincia una copia del consenso del proprietario e del conduttore del fondo e una copia della ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale.

4. Decorso il termine di cui al comma 3, l'autorizzazione decade.

5. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 70 e 71 sono revocate qualora la loro permanenza non consenta il rilascio di autorizzazioni per appostamenti fissi ai cacciatori che hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 3/1994. Tale revoca è determinata dal superamento del numero massimo di autorizzazioni rilasciabili e interessa le autorizzazioni più recenti di cui sono titolari cacciatori che non hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso.

6. Le autorizzazioni per l'appostamento fisso decadono:

a) in caso di modificazione abusiva della dislocazione del capanno autorizzato;

b) in caso di dichiarazioni mendaci in ordine a quanto previsto all'art. 69, comma 2 e all'art. 70, comma 2.

7. La decadenza dell'autorizzazione è pronunciata dalla provincia previa diffida.

8. In caso di decadenza le successive richieste di autorizzazione devono essere considerate a tutti gli effetti come nuove autorizzazioni.

Art. 73.

Richiesta di nuove autorizzazioni e di nuove collocazioni

1. Le richieste di nuove collocazioni o di nuove autorizzazioni devono essere presentate alla provincia competente, corredate dalla documentazione di cui agli articoli 69 o 70, nel periodo compreso fra il 10 ed il 28 febbraio di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile la provincia comunica, a mezzo lettera raccomandata, agli interessati l'eventuale motivato non accoglimento della richiesta. Trascorso il termine senza che all'interessato sia pervenuta alcuna comunicazione, la domanda si ritiene accolta.

3. Le nuove collocazioni possono essere richieste anche prima della scadenza della validità o contestualmente alla domanda di rinnovo.

Art. 74.

Dismissione di appostamento fisso

1. In caso di cessazione dell'attività, di decadenza o revoca dell'autorizzazione, tutti i capanni e le strutture aggiuntive devono essere smantellate entro sessantà giorni a cura del titolare dell'autorizzazione.

2. Su richiesta del titolare dell'autorizzazione, corredata dal consenso del proprietario e del conduttore del fondo, il termine di cui al comma 1 può essere prorogato dalla provincia per due anni.

Art. 75.

Distanze per la caccia vagante e il recupero dei capi feriti

1. Nel raggio di 200 metri da appostamenti «alla minuta selvaggina» è vietata, nel periodo di utilizzazione, la caccia in forma vagante alla selvaggina migratoria, fatta eccezione per la beccaccia.

2. Il divieto di cui al comma 1 è operante in presenza di tabelle poste dal titolare dell'appostamento conformi a quanto previsto all'art. 26 della legge regionale n. 3/1994.

3. Il titolare dell'autorizzazione per l'appostamento «alla minuta selvaggina» e i cacciatori da lui autorizzati all'uso dello stesso possono uscire con il fucile per il recupero di animali feriti per un raggio di 50 metri dal capanno.

4. La caccia vagante e l'allenamento dei cani sono vietati ad una distanza inferiore a 50 metri dal perimetro della superficie allagata artificialmente in cui si trovano gli appostamenti per palmipedi e trampolieri con l'uso di richiami vivi.

5. Il divieto di cui al comma 4 è operante in presenza di tabelle poste dal titolare conformi a quanto previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 3/1994.

6. Il titolare dell'autorizzazione per l'appostamento fisso per palmipedi e trampolieri ed i cacciatori da lui autorizzati all'uso dello stesso possono, all'interno della superficie allagata e lungo il perimetro della stessa, procedere al recupero di animali feriti con l'uso del fucile.

Art. 76.

Accesso all'interno degli appostamenti fissi

1. L'accesso con armi proprie da caccia all'interno degli appostamenti fissi di cui all'art. 58, comma 3, lettera a) è consentito al titolare dell'autorizzazione e ai cacciatori da lui autorizzati, che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 28, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 3/1994.

2. Il titolare comunica alla provincia competente per territorio l'elenco dei frequentatori dell'appostamento.

3. Il titolare di autorizzazione per l'appostamento fisso può consentire l'utilizzazione dell'impianto anche a cacciatori non inseriti nell'elenco dei frequentatori. In assenza del titolare, i cacciatori presenti nell'appostamento devono avere il consenso scritto alla frequentazione.

4. I cacciatori che hanno fatto l'opzione di cui all'art. 28, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 3/1994 possono effettuare la loro attività in tutti gli appostamenti di cui all'art. 58.

Art. 77.

Uso di richiami negli appostamenti

1. Negli appostamenti fissi non possono essere complessivamente usati più di quaranta uccelli, con il limite di non più di dieci uccelli di cattura per ciascuna specie. Negli appostamenti temporanei non possono essere complessivamente usati più di dieci uccelli per fruitore, fino ad un massimo di venti per appostamento, con il limite di non più di dieci uccelli di cattura per specie.

2. Gli uccelli di allevamento appartenenti alle specie acquatiche possono rimanere nelle voliere di mantenimento interne all'impianto anche in ore notturne, purché le voliere siano collocate con un lato sull'argine o a distanza non superiore a 10 metri dallo stesso; il lato della voliera più lontano dall'argine non può essere, a distanza superiore a 30 metri dall'argine stesso, in caso di più capanni autorizzati, gli uccelli consentiti possono essere detenuti in un'unica voliera.

3. Negli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri il cui titolare non abbia optato ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 3/1994, i richiami vivi non possono superare le venti unità per l'intero impianto.

Art. 78.

Catasto degli appostamenti fissi

1. Per finalità statistiche le province realizzano, su cartografia in scala 1:25.000, il catasto degli appostamenti fissi e un archivio delle relative autorizzazioni, da inviare ogni anno alla Regione.

Art. 79.

Tassa di concessione regionale

1. Sono soggetti al pagamento della tassa di concessione regionale gli appostamenti di cui all'art. 58 e ciascuno dei capanni complementari.

TITOLO VI

GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA
E MODALITÀ DI PRELIEVO DEGLI UNGULATI

Capo I

GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI

Art. 80.

Densità agricolo-forestale sostenibile

1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati persegue gli obiettivi indicati nel piano faunistico-venatorio regionale ed è finalizzata al mantenimento della densità agro-forestale sostenibile dai diversi ecosistemi, in relazione alle esigenze di ciascuna specie.

2. Per densità agricolo-forestale sostenibile deve intendersi la massima densità raggiungibile dalle popolazioni di ungulati senza che si determinino danni di rilievo alle coltivazioni, alle piantagioni e alle altre specie animali.

3. Il comitato di gestione dell'ATC definisce, per ogni distretto di cui all'art. 81, comma 3, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la densità agricolo-forestale sostenibile per ciascuna specie, tenuto conto dei criteri generali indicati dall'INFS, e ne verifica il rispetto.

4. Decorso il termine di cui al comma 3, la densità agricolo-forestale è fissata dalla provincia.

5. Fino alla determinazione della densità agricolo-forestale di cui al comma 3 la densità regionale è fissata, per il cinghiale, a 2,5 soggetti ogni 100 ettari.

Art. 81.

Delimitazione dei territori vocati, dei distretti di gestione e delle zone di caccia

1. Per la gestione degli ungulati la provincia, sentiti gli ATC, individua nel piano faunistico-venatorio provinciale i territori vocati.

2. Le superfici per la gestione del cinghiale devono essere ricomprese entro la delimitazione individuata nel piano faunistico-venatorio regionale.

3. La gestione degli ungulati è effettuata a livello territoriale in unità minime di gestione, denominate distretti di gestione, definite dal comitato di gestione dell'ATC.

4. Per la caccia al cinghiale il comitato di gestione, sentiti i cacciatori di cinghiale iscritti all'ATC, individua, per ogni distretto, zone di caccia o aree di battuta. Negli ATC confinanti ove i confini amministrativi non consentono l'individuazione adeguata delle aree di battuta, i comitati di gestione possono accordarsi per regolamentarne l'utilizzazione e la gestione.

Art. 82.

Compiti del comitato di gestione dell'ATC per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati

1. Per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati il comitato di gestione dell'ATC svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) redige il piano di gestione di cui all'art. 83, sulla base delle indicazioni della provincia;

b) organizza, per ciascuna specie, censimenti o stime annuali delle popolazioni;

e) individua un responsabile per ciascun distretto di gestione;

d) assegna ad ogni distretto di gestione un numero adeguato di cacciatori iscritti all'ATC, abilitati alla caccia di selezione a cervidi e bovidi e alla caccia in battuta al cinghiale e ripartisce fra loro i capi abbattibili individuati nei piani di prelievo, provvedendo, qualora risulti necessario, alla formulazione di graduatorie;

e) individua modalità, localizzazione e tempi di effettuazione dei prelievi, nel rispetto della normativa vigente;

f) stabilisce l'ammontare del contributo da pagare per la partecipazione alla caccia di selezione a cervidi e bovidi e alla caccia al cinghiale, da parte dei cacciatori non iscritti;

g) cura l'allestimento e la gestione dei punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti, nonché le modalità di comunicazione e controllo delle uscite di caccia. Per la caccia al cinghiale l'organizzazione dei punti di raccolta è di norma affidata alle singole squadre;

h) redige e invia alla provincia, entro il 28 febbraio di ogni anno una relazione sulle attività di gestione svolte.

Art. 83.

Piano di gestione degli ungulati

1. Il comitato di gestione dell'ATC, sentiti i responsabili dei distretti di cui all'art. 82, comma 1, lettera c) e le organizzazioni professionali agricole di zona, redige il piano di gestione annuale e lo invia, entro il 15 maggio di ogni anno, alla provincia. Il piano di gestione comprende:

a) il piano di assestamento e prelievo redatto per ogni specie;

b) gli interventi per la prevenzione dei danni

c) le altre azioni utili al controllo della presenza e della localizzazione delle specie ungulate.

2. Il piano di gestione fissa, per ogni distretto, gli oneri a carico dei cacciatori per il risarcimento di eventuali danni causati dalla mancata realizzazione del piano stesso.

3. Per la realizzazione del piano di gestione può essere stabilito un contributo a carico dei cacciatori iscritti alle squadre o alla caccia di selezione a cervidi e bovidi.

4. Il piano di gestione deve garantire il raggiungimento della densità fissata ai sensi dell'art. 80, commi 3, 4 e 5.

5. A partire dalla stagione venatoria 2004-2005 i distretti che non hanno raggiunto la densità fissata ai sensi dell'art. 80, commi 3, 4 e 5 per la specie cinghiale, sono gestiti come aree non vocate;

Art. 84.

Gestione degli ungulati nelle aziende faunistico-venatorie

1. Nelle aziende faunistico-venatorie le attività di gestione sono attuate dal titolare dell'autorizzazione secondo specifici piani di abbattimento approvati dalla provincia entro il 15 luglio di ogni anno.

2. I censimenti delle popolazioni di ungulati sono svolti con il controllo della provincia, che indica tempi e metodi per il coordinamento delle relative operazioni con analoghe iniziative attuate dal comitato di gestione dell'ATC contiguo all'azienda.

3. Nelle aziende faunistico-venatorie il prelievo selettivo di cervidi e bovidi può essere eseguito anche da:

a) cacciatori non iscritti ai registri provinciali per la caccia di selezione, purché accompagnati da persona in possesso dei requisiti di cui all'art. 87, comma 1, lettera a);

b) cacciatori muniti di abilitazione conseguita in altre regioni d'Italia.

4. Nelle aziende faunistico-venatorie la caccia al cinghiale può essere esercitata sia in forma singola che in battuta, prescindendo dal possesso dei requisiti di cui all'art. 87, comma 1, lettera b).

Art. 85.

Controlli delle popolazioni di ungulati

1. Le province, in collaborazione con i comitati di gestione degli ATC, al fine di garantire il mantenimento della densità agro-forestale compatibile individuata ai sensi dell'art. 80, commi 3, 4 e 5, per ciascuna specie di ungulati, in relazione al territorio ed ai singoli distretti, adottano interventi di controllo e di limitazione delle popolazioni in ogni periodo, ai sensi dell'art. 37, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 3/1994. Per la specie cinghiale, in presenza di gravi danni alla produzione agricola, il proprietario richiede alla provincia interventi di riduzione. Qualora la provincia non organizzi gli abbattimenti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, il proprietario può organizzare gli abbattimenti avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 37 della legge regionale n. 3/1994.

2. Nelle aree di divieto di caccia gli interventi di controllo e limitazione:

a) sono attuati dagli agenti provinciali o, sotto il loro coordinamento, dai proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza per l'esercizio venatorio, dagli agenti previsti dall'art. 51 della legge regionale n. 3/1994 e dal personale in possesso di idoneo titolo rilasciato dalla provincia;

b) devono essere concentrati prevalentemente nei mesi da gennaio a maggio con l'obiettivo, nelle zone di ripopolamento e cattura, della totale eliminazione del cinghiale.

3. Nelle aziende faunistico-venatorie, agriturismo-venatorie, nei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e nelle aree per l'addestramento dei cani gli interventi di controllo e limitazione sono realizzati dal titolare dell'autorizzazione, avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 37 della legge regionale n. 3/1994. La provincia dispone dei capi abbattuti per rifondere le strutture di cui al presente comma dei danni subiti e dei costi dell'intervento. In caso di eventuale vendita dei capi abbattuti le somme incassate restano a disposizione della provincia.

4. Nel caso in cui all'interno delle strutture di cui al comma 3 le densità agro-forestali sostenibili siano superate, la provincia, informato l'ATC, richiede ai titolari di effettuare interventi di riduzione delle popolazioni di ungulati, indicandone tempi e modalità. Qualora gli interventi non siano stati realizzati dalla struttura privata entro quindici giorni dalla richiesta, la provincia li effettua direttamente e ne addebita il costo alla struttura privata.

5. Nelle aree protette, con particolare riferimento a quelle di cui alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), gli interventi di controllo e limitazione sono realizzati dagli organi di gestione dell'area protetta su richiesta della provincia.

6. Nelle aree di cui al comma 5 i piani di prelievo del cinghiale sono previsti nei piani di gestione predisposti dall'organo gestore, d'intesa con le strutture competenti della giunta regionale.

Art. 86.

Ripopolamenti, immissioni e detenzione

1. L'immissione di ungulati nel territorio regionale può avvenire, sentito l'ATC, esclusivamente su autorizzazione motivata della provincia, previo parere della competente struttura della giunta regionale.

2. La detenzione di ungulati è consentita, nell'ambito di strutture recintate, nei seguenti luoghi:

a) allevamenti di selvaggina di cui agli articoli 39 e 41 della legge regionale n. 3/1994;

b) aree per l'addestramento dei cani di cui all'art. 24 della legge regionale n. 3/1994. In tali aree i recinti adibiti all'addestramento dei cuccioli di età non superiore ai diciotto mesi possono essere autorizzati anche con superfici inferiori a 10 ettari;

c) aziende faunistico-venatorie ed agrituristico-venatorie di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 3/1994; in queste aree è consentito anche l'abbattimento dei capi eventualmente riprodotti.

CAPO II

CACCIA AL CINGHIALE E PRELIEVO SELETTIVO DEGLI ALTRI UNGULATI

Art. 87.

Requisiti per l'esercizio della caccia agli ungulati

1. Il comitato di gestione dell'ATC per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati si avvale di:

a) cacciatori di cervidi e bovidi, muniti di attestato conseguito presso la provincia a seguito di superamento di esame;

b) cacciatori di cinghiali in qualità di:

c) cacciatori abilitati all'esercizio venatorio a seguito di superamento dell'esame di cui all'art. 29, comma 7 della legge regionale n. 3/1994;

d) cacciatori iscritti, alla data del 31 dicembre 1995, nei registri provinciali relativi alle squadre di caccia al cinghiale in battuta, anche se provenienti da altre regioni;

e) cacciatori, privi dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), in possesso di attestato di frequenza, rilasciato dalle associazioni venatorie, per la partecipazione a corsi di formazione e specializzazione relativi alle norme di comportamento e di sicurezza per la caccia al cinghiale in battuta;

f) guardiacaccia di aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie in possesso del decreto da almeno un anno;

g) conduttori di cani da traccia abilitati dalla provincia mediante appositi corsi.

2. L'attestato di cui al comma 1, lettera b), numero 3) non può essere rilasciato ai cacciatori provenienti da altre regioni.

3. Gli attestati di cui al comma 1 hanno validità su tutto il territorio regionale.

4. I programmi didattici relativi agli esami di cui al comma 1, lettera a), e ai corsi di cui al comma 1, lettera b), numero 3) e lettera c) sono stabiliti dalla provincia, sentito l'INFS e l'ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) per i corsi di cui al comma 1 lettera c).

Art. 88.

Recupero dei capi feriti

1. Fermo restando che i capi feriti in azione di caccia vengono recuperati dai cacciatori stessi con i propri mezzi, il comitato di gestione dell'ATC può istituire forme di recupero dei capi feriti avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c).

2. Il conduttore del cane da traccia può, durante l'effettuazione delle operazioni di recupero, utilizzare armi con o senza ottica di puntamento.

3. Il cane utilizzato deve essersi qualificato in prove di lavoro riconosciute dall'Associazione nazionale cani da traccia, dalle associazioni venatorie o dall'ENCI.

4. Il conduttore del cane da traccia, in presenza di personale di vigilanza dell'istituto, può effettuare il recupero anche all'interno di aree a gestione privata o poste in divieto di caccia.

Art. 89.

Controlli sui capi abbattuti

1. Oltre a quanto previsto negli articoli 90 e 91 per il controllo dei capi abbattuti, le province stabiliscono forme, modi e tempi.

2. Per lo svolgimento di particolari programmi di ricerca, su richiesta del comitato di gestione dell'ATC, il cacciatore è tenuto a presentare il capo abbattuto ad uno dei punti di raccolta e controllo individuati dal comitato stesso per le necessarie verifiche, misurazioni biometriche o prelievi sanitari.

Art. 90.

Caccia di selezione a cervidi e bovidi

1. La caccia di selezione a cervidi e bovidi è esercitata dai cacciatori abilitati ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettera a) e iscritti al registro dei cacciatori per la caccia di selezione a cervidi e bovidi, istituito presso ogni provincia.

2. La caccia di selezione è esercitata, secondo le norme definite dalla provincia, esclusivamente in forma individuale, con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza l'uso dei cani e con l'esclusione di qualsiasi forma di battuta.

3. Il comitato di gestione dell'ATC assegna ad ogni distretto un numero di cacciatori iscritti e abilitati, in proporzione al numero dei capi prelevabili.

4. Il comitato di gestione può riservare una quota non superiore al 10 per cento di cervidi e bovidi, abbattibili con la caccia di selezione, a cacciatori non iscritti all'ATC e non abilitati, purché accompagnati da personale abilitato.

5. Per la caccia di selezione sono utilizzabili esclusivamente armi a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro non inferiore a 5,6 millimetri, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. È altresì ammesso l'uso di fucili a due o tre canne, con l'obbligo dell'uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica o di sistemi di puntamento elettronico.

6. Su ogni capo di cervidi e bovidi abbattuto il cacciatore deve apporre un contrassegno numerato, rilasciato dal comitato di gestione, prima di rimuoverlo dal luogo di abbattimento.

7. Il cacciatore di cervidi e bovidi entro quindici giorni dal termine del periodo di caccia deve inviare al comitato di gestione la scheda di abbattimento. La scheda, rilasciata dal comitato di gestione, deve essere compilata per ciascun capo abbattuto.

8. Per la gestione faunistico-venatoria di popolazioni di cervo che interessano più regioni, la Regione può disciplinare il prelievo, d'intesa con le regioni confinanti.

Art. 91.

Caccia al cinghiale

1. La caccia al cinghiale è esercitata in battuta salvo quanto previsto all'art. 84, comma 4.

2. Il periodo, le giornate e gli orari della caccia al cinghiale in battuta sono stabiliti dal comitato di gestione dell'ATC, tenuto conto di quanto fissato dal calendario venatorio regionale e in modo tale da garantire lo svolgersi delle altre forme di caccia.

3. La caccia al cinghiale è esercitata dai cacciatori abilitati ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettera b) e iscritti al registro dei cacciatori per la caccia al cinghiale istituito presso ogni provincia.

4. La caccia in battuta al cinghiale si effettua con cacciatori riuniti in squadre composte da almeno quaranta iscritti al registro dei cacciatori per la caccia al cinghiale, istituito presso ogni provincia ed all'ATC. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra in Toscana.

5. Le battute possono essere effettuate con la presenza di almeno diciotto iscritti alla squadra. A partire dalla stagione venatoria 2004-2005, nelle province dove i danni provocati dai cinghiali superino

complessivamente 0,42 euro ad ettaro di superficie agricolo-forestale (SAF) le squadre sono composte da almeno sessanta iscritti e il numero minimo dei partecipanti alle battute è venticinque.

6. Le province, sentiti i comitati di gestione degli ATC, possono aumentare il numero degli iscritti alle squadre e il numero dei partecipanti alle battute.

7. Le province, constatata tramite l'ATC l'impossibilità di raggiungere il numero minimo di iscrizioni alla squadra, possono chiedere alla giunta regionale deroghe per la diminuzione del numero minimo.

8. Alle battute di caccia al cinghiale possono partecipare, in qualità di ospiti, anche cacciatori non in possesso dei requisiti di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), non iscritti alla squadra.

9. Entro il 31 maggio di ogni anno i responsabili delle squadre comunicano all'ATC l'elenco dei cacciatori iscritti alla squadra e il nominativo del responsabile delle battute.

10. Il comitato di gestione dell'ATC assegna le aree di battuta alle squadre di cui al comma 4. Le assegnazioni sono fatte a rotazione programmata, decisa all'unanimità fra i responsabili delle battute; qualora non si raggiunga l'unanimità le assegnazioni sono fatte giornalmente per sorteggio entro le ore otto di ogni giornata di caccia alla presenza dei responsabili delle battute.

11. Il comitato di gestione può assegnare le aree di battuta direttamente ad una squadra, previo accordo dei tre quarti (con arrotondamento al numero intero superiore) dei responsabili delle battute. A partire dalla stagione venatoria 2004-2005 l'assegnazione alla squadra è revocata qualora nel distretto interessato l'ammontare dei danni superi il doppio del parametro di cui al comma 5 o nel caso in cui le domande di indennizzo e l'ammontare complessivo dei danni non siano diminuiti di almeno il 20 per cento rispetto alla situazione dell'anno precedente.

12. Nella caccia in battuta al cinghiale sono utilizzabili:

- a) fucile a canna liscia caricato con munizioni a palla unica;
- b) armi a canna rigata di calibro non inferiore a 5,6 millimetri, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. È altresì ammesso l'uso di fucili a due o tre canne;
- c) arco di potenza non inferiore a 50 libbre standard AMO, con allungo di 28 pollici e frecce dotate di punta a lama semplice o multipla non inferiore a 25 millimetri;
- d) apparecchi radio ricetrasmittenti, esclusivamente a fini di sicurezza. L'utilizzo di questi apparecchi deve essere comunicato, all'inizio di ogni stagione venatoria, alla provincia ed all'ATC di competenza da parte del responsabile della squadra di caccia.

13. I partecipanti alla caccia al cinghiale in battuta non possono portare cartucce a munizione spezzata. I battitori e i braccieri possono portare cartucce caricate a salve.

14. Il responsabile della battuta deve compilare, prima dell'inizio della battuta, la scheda delle presenze, e a fine battuta la scheda di abbattimento. Le schede rilasciate dall'ATC devono essere inviate entro quindici giorni dai termine del periodo di caccia al comitato di gestione dell'ATC.

Art. 92.

Gestione del territorio non vocato alla presenza del cinghiale

1. Nel territorio non vocato alla presenza del cinghiale la provincia dispone, durante il periodo consentito dal calendario venatorio, le azioni per l'eliminazione del cinghiale, al fine di prevenire i danni alla produzione agricola e per la salvaguardia della piccola selvaggina.

2. Nel territorio non vocato alla presenza del cinghiale la provincia, al fine di ottimizzare i risultati, può sostituire la caccia al cinghiale con il prelievo programmato.

3. La provincia, sentite le organizzazioni agricole e le associazioni venatorie, predispone, entro il 30 giugno di ogni anno, il piano di intervento annuale per il territorio non vocato, affidandone la realizzazione agli ATC. Il piano fissa i tempi, le modalità, compresi eventuali abbattimenti in forma singola, gli obiettivi da conseguire e le scadenze di verifica, il piano di intervento è trasmesso alla competente struttura della giunta regionale.

4. Per l'attuazione del piano, l'ATC può avvalersi delle squadre iscritte al registro provinciale per la caccia al cinghiale, dei cacciatori di selezione e di altri cacciatori in forma singola che diano la propria

disponibilità. Agli abbattimenti per l'attuazione del piano partecipano i cacciatori che si rendano disponibili anche per le operazioni di prevenzione dei danni mediante la realizzazione di difese passive.

5. Qualora l'ATC non provveda all'attuazione del piano o non raggiunga gli obiettivi minimi fissati, la provincia provvede direttamente agli interventi.

6. Al di fuori della stagione venatoria la provincia attua azioni volte alla eliminazione del cinghiale, avvalendosi delle figure previste dall'art. 37 della legge regionale n. 3/1994 e chiamando a collaborare, se del caso, anche cacciatori delle squadre operanti in distretti limitrofi.

7. I proprietari o i conduttori di fondo possono richiedere alla provincia di organizzare specifici abbattimenti. Qualora la provincia non organizzi gli abbattimenti entro cinque giorni dalla richiesta, le azioni sono attuate dai proprietari o conduttori di fondi, avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 37 della legge regionale n. 3/1994.

Art. 93.

Commissione regionale

1. La giunta regionale istituisce una commissione per la verifica della gestione degli ungulati.

2. La commissione è composta da un rappresentante della Regione con funzioni di presidente, un rappresentante di ogni provincia, un rappresentante di ogni ATC e un rappresentante per ogni organizzazione agricola e per ogni associazione venatoria riconosciute a livello regionale.

3. I rappresentanti delle province e degli ATC partecipano ai lavori della commissione quando gli argomenti all'ordine del giorno riguardano i territori di loro competenza.

4. In caso di accertate inadempienze da parte delle province e degli ATC, la commissione propone alla giunta regionale gli interventi necessari.

TITOLO VII

NORME FINALI

Capo I

NORME FINALI

Art. 94.

Abrogazioni

1. Sono abrogati i seguenti regolamenti:

- a) regolamento regionale 21 febbraio 1995, n. 1 (regolamento degli appostamenti);
- b) regolamento regionale 21 febbraio 1995, n. 2 (regolamento per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio);
- c) regolamento regionale 21 febbraio 1995, n. 3 (regolamento per gli allevamenti di selvaggina per fini di ripopolamento);
- d) regolamento regionale 21 febbraio 1995, n. 4 (regolamento per la cattura degli uccelli da utilizzare a scopo di richiamo);
- e) regolamento regionale 22 marzo 1995, n. 9 (regolamento per la detenzione e l'allevamento di fauna selvatica a fini ornamentali ed amatoriali e per l'utilizzazione dei richiami vivi);
- f) regolamento regionale 16 agosto 1995, n. 11 (regolamento 21 febbraio 1995, n. 1, concernente «regolamento degli appostamenti» e regolamento 22 maggio 1995, n. 9, concernente «regolamento per la detenzione e l'allevamento della fauna selvatica ai fini amatoriali e ornamentali e per l'utilizzo dei richiami vivi». Modifiche);
- g) regolamento regionale 3 maggio 1996, n. 3 (regolamento di accesso e gestione degli ambiti territoriali di caccia);
- h) regolamento regionale 15 luglio 1996, n. 4 (Regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati);
- i) regolamento regionale 15 novembre 1996, n. 9 (Modifiche al regolamento 21 febbraio 1995, n. 1, «Regolamento degli appostamenti» e al regolamento 27 febbraio 1995, n. 9 «Regolamento per la detenzione e l'allevamento della fauna selvatica ai fini ornamentali e amatoriali e per l'utilizzazione dei richiami vivi», già modificato con regolamento regionale n. 11/1995);

j) regolamento regionale 16 ottobre 1997, n. 7 (Regolamento 21 febbraio 1995, n. 4 «Regolamento per la caccia degli uccelli da utilizzare a scopo di richiamo»- Modifiche e integrazioni);

k) regolamento regionale 26 marzo 1998, n. 1 (Utilizzo delle gabbie per la detenzione di uccelli da richiamo per attività venatoria. Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale n. 9/1995);

l) regolamento regionale 8 aprile 1998, n. 2 (Modifiche al regolamento 3 maggio 1996, n. 3 concernente «Ambiti territoriali di caccia - Regolamento di accesso e gestione»);

m) regolamento regionale 7 giugno 1999, n. 1 (Modifica al regolamento 3 maggio 1996, n. 3 concernente «Ambiti territoriali di caccia - Regolamento di accesso e gestione»);

n) decreto del presidente della giunta regionale 1° ottobre 2001, n. 47/R (Regolamento 3 maggio 1996, n. 3 di accesso e gestione degli ambiti territoriali di caccia. Modifica).

Art. 95

Norme che rimangono in vigore

1. Le norme del regolamento regionale 15 novembre 2000, n. 8 (Regolamento per la gestione faunistico-venatoria della popolazione di cervo dell'Appennino Tosco-Emiliano) restano in vigore.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 25 febbraio 2004

MARTINI

04R0268

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2003, n. 44.

Modifiche all'art. 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 1 del 10 gennaio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997».

1. All'art. 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Possono essere soci di Unionfidi Lazio l'Agenzia sviluppo Lazio S.p.a., la Finanziaria laziale di sviluppo S.p.a. (FILAS), l'Agenzia regionale sviluppo e innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL), le Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) del Lazio, l'Unione camere Lazio, i consorzi di garanzia fidi, anche di secondo grado, le organizzazioni di rappresentanza

dell'imprenditoria, nonché enti pubblici e privati, società a partecipazione privata e/o pubblica, anche operanti fuori dalla regione, le cui finalità istituzionali o il cui oggetto sociale siano affini, strumentali o complementari a quello di Unionfidi Lazio.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le attività di cui al comma 3 sono esercitate direttamente o attraverso l'istituzione di fondi di garanzia o altre forme agevolative distinti per ente erogatore. Le giacenze di detti fondi sono costituite da:

1) fondi affidati dalla Regione, dalle province e dai comuni, dallo Stato, dall'Unione europea, dalle CCIAA, dall'Unione camere Lazio e da altri enti pubblici;

2) proventi finanziari maturati sulle prestazioni di servizi e garanzie erogate secondo le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione della società»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per l'utilizzo dei fondi, la società stipula apposite convenzioni con gli enti affidanti i fondi, volte a disciplinare il funzionamento e le procedure dei fondi medesimi. Per quanto riguarda i fondi affidati dalla Regione la convenzione prevede, in particolare, la costituzione di comitati tecnici deliberativi, con i poteri distinti per ciascun settore, composti da rappresentanti dei consorzi e/o delle cooperative di garanzia fidi e/o delle associazioni degli imprenditori nella loro qualità di soci, nonché da un dirigente regionale in rappresentanza dell'assessorato competente per materia, nominato con decreto del presidente della giunta regionale. Le risorse attribuite dalla Regione Unionfidi Lazio, secondo quanto disposto dall'art. 13 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 3 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003) sono costituite in parte in denaro ed in parte da garanzie rilasciate ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione). Le risorse stesse possono confluire in un unico fondo.»;

d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Le modalità di gestione dei fondi sono stabilite in un apposito regolamento di gestione, il quale disciplina, tra l'altro:

- 1) la misura massima della agevolazione;
- 2) l'ammissione dell'intervento al fondo;
- 3) l'attivazione e le modalità di escussione della garanzia;
- 4) la liquidazione della perdita.

«5-ter. La garanzia si esplica in forma di garanzia diretta, di cogaranzia e di controgaranzia nella misura e con le modalità indicate nel regolamento. La garanzia diretta e la cogaranzia, ognuna per la propria specificità, sono, di norma, prestate su ciascun finanziamento concesso, attraverso il rilascio da parte di Unionfidi Lazio all'ente finanziatore di una lettera di garanzia, esigibile a prima richiesta in caso di insolvenza dell'impresa finanziata. Le risorse attribuite dalla Regione possono essere utilizzate per garantire titoli o altri strumenti finanziari previa autorizzazione della Regione stessa.»;

e) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2003 è istituito per memoria, nell'ambito dell'UPB C22, apposito capitolo denominato «Concorso regionale alle spese per l'attività della Società Unionfidi Lazio S.p.a.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 30 dicembre 2003

STORACE

04R0234

REGOLAMENTO REGIONALE 19 novembre 2003, n. 2.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 «Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 33 del 29 novembre 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica all'art. 11 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. Al comma 4, secondo capoverso dell'art. 11 del regolamento regionale n. 1/2002 dopo le parole «fuori ruolo» sono aggiunte le seguenti: «o in comando».

Art. 2.

Modifica all'art. 162 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. Al comma 10 dell'art. 162 del regolamento regionale n. 1/2002, dopo la parola «aspettativa» sono inserite le seguenti: «, fuori ruolo, in posizione di comando o analogo provvedimento.».

Art. 3.

Modifica all'art. 176 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. Il comma 2 dell'art. 176 del regolamento regionale n. 1/2002 è abrogato.

Art. 4.

Modifica all'art. 552 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. Il comma 1 dell'art. 552 del regolamento regionale n. 1/2002 è abrogato.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 19 novembre 2003

STORACE

04R0235

REGOLAMENTO REGIONALE 19 novembre 2003, n. 3.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 33 del 29 novembre 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'allegato H al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. All'allegato H, lettera G), il n. 42 è sostituito dal seguente: «42. Ai dirigenti regionali e ai soggetti dipendenti da altre pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni relative alla incompatibilità e al cumulo di impieghi di cui al titolo VIII, capo VII. I soggetti esterni alle amministrazioni pubbliche possono essere autorizzati dal presidente della giunta regionale a svolgere attività professionale, anche a carattere continuativo, ove non sussista conflitto di interessi e previa rinuncia all'indennità integrativa di cui all'art. 20, comma 8, terzo periodo, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6. L'attività professionale deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro connesso all'incarico conferito dalla Regione e senza pregiudizio dell'incarico stesso.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 19 novembre 2003

STORACE

04R0236

REGIONE MOLISE

REGOLAMENTO REGIONALE 5 marzo 2004, n. 2.

Regolamento per la sicurezza nell'attività sportiva invernale sulle piste e sugli impianti.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 6 del 16 marzo 2004)

Premesso che: la giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 151 del 16 febbraio 2004;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge n. 363 del 24 dicembre 2003 e dell'art. 4 della legge regionale n. 13 dell'8 aprile 2003 disciplina la sicurezza per la pratica dello sci e delle altre discipline della neve, nonché i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle relative aree.

2. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non costituire pericolo per l'incolumità altrui o provocare danno a persone e cose, adeguando l'andatura e la traiettoria tenuta alle proprie capacità tecniche, alle condizioni ambientali e della pista affrontata, alla sicurezza delle persone a valle ed osservando le prescrizioni segnalate localmente.

Art. 2.

Aree sciabili

1. Sono aree sciabili le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e servite da impianti di risalita, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, tenendo conto del rapporto fra portata degli impianti e superficie delle piste.

2. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di due piste e più di due impianti di risalita, i comuni interessati individuano i tratti di pista da riservare alle gare e agli allenamenti di sci e snowboard agonistico, nonché le modalità e i tempi di utilizzo degli stessi. L'individuazione delle aree equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per l'eventuale costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree.

3. I Comuni interessati, inoltre, provvedono a comunicare alla Regione la classificazione delle piste, indicando altresì quelle cui possono accedere solo gli utenti in possesso di apposita abilitazione o destinate ad attività agonistica.

Art. 3.

Gestione impianti

1. I comuni e o gli enti gestori nei quali insistono gli impianti riservati alla pratica degli sport sulla neve sono tenuti a:

a) assicurare un'adeguata segnalazione delle caratteristiche di difficoltà e di pericolosità di ciascuna pista e la predisposizione di adeguati sistemi di contenimento morbido e strutture protettive per le piste innevate anche artificialmente;

b) assicurare un adeguato servizio di pronto soccorso e trasporto, dotato di idonee attrezzature, volto a garantire un tempestivo intervento in caso di incidenti, anche stipulando apposite convenzioni con il Corpo nazionale di Soccorso alpino e speleologico nonché con corpi o enti dello Stato o associazioni di volontariato, con specifiche competenze in materia;

c) provvedere alla manutenzione invernale ed estiva delle aree sciabili, assicurando le maggiori garanzie di sicurezza, nonché segnalando tempestivamente e adeguatamente ogni situazione dalla quale possa derivare un pericolo per gli utenti.

Art. 4.

Obbligo di assicurazione ai fini della responsabilità civile verso terzi

1. I gestori delle aree sciabili, con esclusione delle aree destinate allo sci di fondo, devono stipulare apposita polizza assicurativa ai fini della responsabilità civile per danni derivati agli utenti ed ai terzi in relazione all'utilizzo degli impianti e delle aree.

2. I gestori di cui al comma 1 devono altresì stipulare per conto degli utenti delle aree sciabili una polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni da questi provocati a persone durante le attività sportive svolte all'interno delle aree stesse, il cui costo è ricompreso, in tutto o in parte, nel prezzo di utilizzo degli impianti di risalita.

3. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetta alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 15.000,00 a € 45.000,00.

Art. 5.

Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici

1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche stabilite del Ministero della salute.

2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30 a € 150.

3. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000 a € 100.000.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Art. 6.

Velocità

1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituiscono pericolo per l'incolumità altrui.

2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.

Art. 7.

Precedenza

Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.

Art. 8.

Sorpasso

1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.

2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

Art. 9.

Incrocio

Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

Art. 10.

Stazionamento

1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi delle piste.

2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.

3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.

4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.

Art. 11.

Omissione di soccorso

Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'art. 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250 a € 1.000.

Art. 12.

Sci fuoripista e sci-alpinismo

1. I comuni e/o i gestori degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

Art. 13.

Snowboard

Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.

Art. 14.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Campobasso, 5 marzo 2004

IORIO

04R0266

REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2004, n. 3.

Regolamento regionale n. 2 del 23 maggio 1997, recante: «Regolamento regionale per le aziende agri-turismo-venatorie» - Modifica art. 9, commi 1 e 2.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 7 del 1° aprile 2004)

Premesso che: la giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 245 del 1° marzo 2004;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

L'art. 9 del regolamento regionale n. 2 del 23 maggio 1997, è così sostituito:

1. All'interno dell'azienda, al fine di ampliare l'offerta di servizi turistico-venatori, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 2, punto 1 e 8, punto 2 del regolamento regionale per i quagliodromi n. 1 del 15 gennaio 1996, su richiesta del responsabile dell'azienda, l'Assessorato regionale alla caccia può autorizzare su una superficie massima del 15% dell'area dell'azienda stessa l'istituzione di un quagliodromo, dove l'attività di caccia e/o l'addestramento dei cani possono essere esercitate anche durante la stagione venatoria. Detta autorizzazione viene notificata all'amministrazione provinciale competente per territorio;

2. L'attività all'interno del quagliodromo deve svolgersi secondo le modalità previste dall'apposito regolamento regionale n. 1/1996;

3. Il territorio di cui sopra non viene computato ai fini del calcolo della superficie, di cui al secondo comma dell'art. 2 del succitato regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Campobasso, 24 marzo 2004

IORIO

04R0267**REGIONE CAMPANIA**

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2004, n. 7.

Modifica della legge regionale del 3 dicembre 2003, n. 20, art. 10, comma 5: «Semplificazione dell'azione amministrativa nei comuni della Regione Campania impegnati nell'opera di ricostruzione conseguente agli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 2001».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* n. 17 del 13 aprile 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 è così sostituito:

«5. Per i lavori ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge, il termine è di centottanta giorni e decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Sono riaperti per sessanta giorni i termini di cui al comma 2».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

7 aprile 2004

BASSOLINO

04R0248

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|-------|----------------------------|--|-----------------------------------|-------|----------|----------|
| 95024 | ACIREALE (CT) | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via Caronda, 8-10 | 095 | 7647982 | 7647982 |
| 00041 | ALBANO LAZIALE (RM) | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 60121 | ANCONA | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 04011 | APRILIA (LT) | CARTOLIBRERIA SNIDARO | Via G. Verdi, 7 | 06 | 9258038 | 9258038 |
| 52100 | AREZZO | LIBRERIA PELLEGRINI | Piazza S. Francesco, 7 | 0575 | 22722 | 352986 |
| 83100 | AVELLINO | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | AVERSA (CE) | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | BARI | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70122 | BARI | LIBRERIA BRAIN STORMING | Via Nicolai, 10 | 080 | 5212845 | 5212845 |
| 70121 | BARI | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 13900 | BIELLA | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | BOLOGNA | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 4218740 | 4210565 |
| 40124 | BOLOGNA | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 20091 | BRESSO (MI) | CARTOLIBRERIA CORRIDONI | Via Corridoni, 11 | 02 | 66501325 | 66501325 |
| 21052 | BUSTO ARSIZIO (VA) | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 93100 | CALTANISSETTA | LIBRERIA SCIASCIA | Corso Umberto I, 111 | 0934 | 21946 | 551366 |
| 91022 | CASTELVETRANO (TP) | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | CATANIA | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | CATANZARO | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 66100 | CHIETI | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | COMO | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | COSENZA | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 50129 | FIRENZE | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | FOGGIA | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 06034 | FOLIGNO (PG) | LIBRERIA LUNA | Via Gramsci, 41 | 0742 | 344968 | 344968 |
| 03100 | FROSINONE | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 16121 | GENOVA | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | GIARRE (CT) | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | LECCE | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | MARTINA FRANCA (TA) | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | MESSINA | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | MILANO | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |
| 20121 | MILANO | FOROBONAPARTE | Foro Buonaparte, 53 | 02 | 8635971 | 874420 |
| 70056 | MOLFETTA (BA) | LIBRERIA IL GHIGNO | Via Campanella, 24 | 080 | 3971365 | 3971365 |

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|-------|-------------------------------|---|-----------------------------|-------|----------|----------|
| 80139 | NAPOLI | LIBRERIA MAJOLO PAOLO | Via C. Muzy, 7 | 081 | 282543 | 269898 |
| 80134 | NAPOLI | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 84014 | NOCERA INF. (SA) | LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO | Via Fava, 51 | 081 | 5177752 | 5152270 |
| 28100 | NOVARA | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 35122 | PADOVA | LIBRERIA DIEGO VALERI | Via dell'Arco, 9 | 049 | 8760011 | 659723 |
| 90138 | PALERMO | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | PALERMO | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90128 | PALERMO | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Via Ruggero Settimo, 37 | 091 | 589442 | 331992 |
| 90145 | PALERMO | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | PALERMO | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6172483 |
| 43100 | PARMA | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06121 | PERUGIA | LIBRERIA NATALE SIMONELLI | Corso Vannucci, 82 | 075 | 5723744 | 5734310 |
| 29100 | PIACENZA | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | PRATO | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | ROMA | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | ROMA | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00161 | ROMA | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | ROMA | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | ROMA | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 45100 | ROVIGO | CARTOLIBRERIA PAVANELLO | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425 | 24056 | 24056 |
| 63039 | SAN BENEDETTO D/T (AP) | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 07100 | SASSARI | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE | Piazza Castello, 11 | 079 | 230028 | 238183 |
| 96100 | SIRACUSA | LA LIBRERIA | Piazza Euripide, 22 | 0931 | 22706 | 22706 |
| 10122 | TORINO | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | VARESE | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 37122 | VERONA | LIBRERIA L.E.G.I.S. | Via Pallone 20/c | 045 | 594687 | 8048718 |
| 36100 | VICENZA | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | CANONE DI ABBONAMENTO |
|--|---|
| Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i> | - annuale € 397,47 - semestrale € 217,24 |
| Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i> | - annuale € 284,65 - semestrale € 154,32 |
| Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i> | - annuale € 67,12 - semestrale € 42,06 |
| Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i> | - annuale € 166,66 - semestrale € 90,83 |
| Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i> | - annuale € 64,03 - semestrale € 39,01 |
| Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i> | - annuale € 166,38 - semestrale € 89,19 |
| Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i> | - annuale € 776,66 - semestrale € 411,33 |
| Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i> | - annuale € 650,83 - semestrale € 340,41 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| | |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € 0,77 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 5,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 4 0 7 3 1 *

€ **1,60**